

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI PERUGIA

RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI



1985

TITOLO I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

TITOLO I

Usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere

CAP. 1 - QUALIFICHE

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

vengono di solito per iscritto, per quantitativi di una certa importanza e destinati fuori piazza, oppure verbalmente, specie nella compravendita dei prodotti del suolo e del bestiame e, in ambedue i casi, si adottano le seguenti clausole:

CAP. 2 - DENOMINAZIONI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

a) - **merce vista e piaciuta o merce vista e gradita:**

CAP. 3 - CLAUSOLE PRINCIPALI

il compratore procede alla ricognizione preventiva della merce ed esprime il suo gradimento per l'acquisto.

Art. 1 - Negoziazioni delle merci (*)

La negoziazione delle derrate e delle merci si effettua, in genere, nella provincia di Perugia, secondo i principi della tecnica mercantile comunemente applicati.

Le contrattazioni di merci av-

b) - **salvo assaggio e salvo prova:**

il compratore si riserva l'accertamento della qualità della merce;

c) - **su campione:**

il venditore fornisce al compratore un campione della merce da vendere; il compra-

(*) Usi negoziali.

tore in base all'esame del campione stesso, decide circa la conclusione o meno della contrattazione. Talvolta quando trattasi di merce avente particolari requisiti intrinseci vengono prelevati tre campioni che, suggellati, restano affidati: il primo al compratore, il secondo al venditore ed il terzo a persona (in genere è un arbitro) od Ente (Camera di Commercio, Associazioni di categoria, ecc.) di fiducia delle parti, perché serva di confronto, in caso di contestazione, al momento della consegna;

d) - su tipo:

è una varietà della vendita su campione; il tipo si riferisce alla qualità della merce, ma non proprio alla specifica partita contrattata; questa dovrà possedere requisiti tali che si avvicinino al tipo. In pratica questi campioni « tipo » o « standard » sono forniti o costituiti da apposite istituzioni commerciali (Camera di Commercio, Borse Merci, ecc.). Nel contratto si sogliono indicare le tolleranze in più o in meno dei requisiti della merce contrattata rispetto al « tipo »;

e) - su descrizione:

quando la merce è facilmente individuabile mediante esatta descrizione;

f) - su denominazione:

la merce viene indicata con il nome usato per precisare una certa qualità. Questa clausola ricorre quando trattasi di prodotti ben noti.

Art. 2 - Condizioni di vendita (*)

In mancanza di specifici accordi, nella compra-vendita delle merci si applicano le seguenti condizioni:

- la merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente anche se resa franco destino;
- le compre-vendite, effettuate tramite intermediari, s'intendono sempre subordinate all'approvazione del venditore;
- il prezzo di vendita della merce è inteso al netto di I.V.A. ed è normalmente calcolato franco veicolo o stazione partenza;
- l'imballaggio viene, se non è a perdere, fatturato al costo; se è a rendere, alla sua riconsegna - che deve essere effettuata franco destino - viene rimborsata, per intero, la somma a riguardo addebitata in fattura;
- le spedizioni a committenti residenti all'estero sono ese-

(*) Usi negoziali.

guita franco frontiera o porto d'imbarco nazionali, salvo patto contrario o particolari forme di spedizione.

Art. 3 - **Caparra** (*)

Per la vendita di talune merci o prodotti del suolo, specialmente se eseguite verbalmente, il compratore, al momento della conclusione del contratto, versa al venditore una somma a titolo di caparra, che è prestata a conferma e per il buon fine del contratto stesso e vale anche come principio di pagamento del relativo importo. Il suo ammontare viene scomputato nel pagamento dell'ultima consegna.

Art. 4 - **Tolleranze** (*)

Le tolleranze sulla qualità o sulla quantità della merce specialmente per quelle di massa, sono di norma concordate in occasione della stipula del relativo contratto di compra-vendita. In caso di silenzio si applicano le tolleranze o tare previste dagli usi vigenti per ogni singolo prodotto.

La suddetta condizione è normalmente applicata per quelle merci o prodotti acquistati per essere destinati a successive operazioni commerciali o per essere trasformati.

Per i prodotti dell'industria, invece, il cui pagamento avvie-

ne normalmente a mezzo tratta, si suole concedere, in caso di soluzione per contanti al ricevimento della merce o della fattura, uno sconto sul relativo importo, che varia secondo il tipo di prodotto.

CAP. 4 - **MEDIATIONI IN GENERALE**

Art. 5 - **Diritto alla provvigione** (*)

Il mediatore, salve le norme particolari previste dal Titolo V della presente Raccolta, ha diritto alla provvigione solo quando l'affare è concluso per effetto del suo intervento. Per i contratti verbali l'affare s'intende concluso con la prestazione del consenso delle parti. Quando la legge, per la validità del contratto, richiede l'atto scritto, la provvigione del mediatore è dovuta soltanto dopo la sottoscrizione dell'atto o del compromesso da parte dei contraenti.

Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti. Nei casi in cui uno dei contraenti abbia preventivamente ed esplicitamente dichiarato di non volersi avvalere dell'opera del mediatore, l'altro contraente è tenuto a pagare soltanto la propria quota.

Non compete alcun compenso di mediazione al commissionario, al rappresentante, al viaggiatore, all'agente di commercio, al fattore ed a chiunque abbia

(*) Usi negoziali.

un rapporto di lavoro con una delle parti contraenti, limitatamente agli affari inerenti a tale rapporto.

Qualora un contratto venga sciolto per motivi non contemplati nel contratto stesso, il mediatore ha diritto ugualmente alla provvigione.

Art. 6 - Rimborso delle spese (*)

Le provvigioni dovute al mediatore s'intendono comprensive delle spese all'uopo eventualmente sostenute. Se il mediatore ha avuto però, esplicito incarico, in maniera tale da assumere l'aspetto di commissione, anche se l'affare non è stato concluso ed ha per tale incombenza sostenuto delle spese, queste dovranno essere rimborsate nella misura documentata.

Art. 7 - Pluralità dei mediatori (*)

Per un affare al quale siano intervenuti due o più mediatori è dovuta una sola mediazione, che in genere viene divisa fra essi in parti uguali.

Art. 8 - Provvigioni nelle permutate di beni immobili (*)

Nelle permutate di beni immobili di diverso valore, la mediazione viene corrisposta sulla base dell'immobile di maggior valore.

(*) Usi negoziali.

Art. 9 - Provvigioni agli ausiliari del commercio (*)

Nelle compre-vendite di merci, concluse tramite l'intervento di « ausiliari del commercio indipendenti » all'uopo incaricati si usa corrispondere, dalla sola parte che ha conferito l'incarico, una provvigione su tutti gli affari andati a buon fine, il cui ammontare è di solito fissato dal contratto d'incarico, che il più delle volte viene stilato sotto forma di lettera, ma che può essere anche verbale.

CAP. 5 - PROVVISORIE E SCONTI

- **Provvigioni** - vedere CAP. 4

Art. 10 - Sconti (*)

Nella vendita dei prodotti del suolo o di merci non si concedono sconti, se questi non siano stati preventivamente concordati, anche in quei casi in cui il relativo pagamento, pattuito in forma differenziata, avviene per contanti.

CAP. 6 - TERMINI DI CONSEGNA DELLE MERCI (1)

Art. 11 - Consegna ripartita (*)

Nei contratti pattuiti per consegne ripartite, l'inadempimento

(1) Escluse quelle ordinate su commissione da rivenditori al dettaglio.

per una quota lascia impregiudicate le ulteriori quote contrattuali.

Art. 12 - Termini di consegna (*)

I termini di consegna o di spedizione si riferiscono al luogo di consegna o di spedizione della merce e sono così stabiliti:

a) per consegna o spedizione «prontissima»: entro i tre giorni successivi alla data del contratto;

b) per consegna o spedizione «pronta»: entro gli otto giorni successivi alla data di contratto;

c) per consegna o spedizione «entro una data fissa»: impro-rogabilmente entro il periodo di tempo prestabilito;

d) per consegna o spedizione «entro un determinato numero di giorni» od «entro uno o più periodi di tempo determinati»: nei termini pattuiti;

e) per consegna o spedizione «differita o ripartita in uno o più periodi di tempo»: per ogni quota entro il periodo od i periodi stabiliti, con facoltà del venditore di consegnare le rispettive quote in un giorno lavorativo del periodo stabilito più vicino alla scadenza.

Per le consegne o spedizioni «prontissima» e «pronta» non sono computati i giorni festivi

(*) Usi negoziali.

o comunque non lavorativi. Per gli altri casi, nel termine di consegna o spedizione pattuito, sono computati tutti i giorni intercorrenti, che se festivi o non lavorativi.

Art. 13 - Decorrenza dei termini di consegna (*)

I termini di cui al precedente art. 12 decorrono dal giorno in cui il venditore riceve le disposizioni per la consegna o la spedizione della merce.

Se l'ultimo giorno utile per la consegna o la spedizione cade in giornata festiva o non lavorativa, la consegna o la spedizione è protratta al giorno successivo uno festivo e lavorativo.

Per la consegna a decade o a quindicina s'intendono i periodi che decorrono:

1^a decade: dal 1° al 10 incluso; 2^a decade: dall'11 al 20 incluso; 3^a decade: dal 21 all'ultimo giorno del mese;

1^a quindicina: dal 1° al 15 incluso; 2^a quindicina: dal 16 all'ultimo giorno del mese.

Per il periodo mensile s'intende quello che va dal 1° alla fine di ogni mese convenuto.

Art. 14 - Luogo di consegna (*)

Per luogo di consegna s'intende la località nella quale il venditore si è obbligato a consegnare la merce, oppure il luogo dove questa si trovava al momento

della vendita - se le parti ne erano a conoscenza -, od il luogo ove il venditore aveva il domicilio o la sede dell'impresa.

CAP. 7 - CONTRATTI IN BORSA MERCI

Art. 15 - Condizioni generali

Gli affari conclusi nella Borsa Merci di Perugia o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle seguenti condizioni contemplate dal relativo Regolamento:

a) nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alle compre-vendite a trattativa privata su semplice denominazione, o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti;

b) per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i seguenti termini per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti e per il pagamento del prezzo:

1 - nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « immediato » o « prontissimo », essi debbono essere eseguiti entro il terzo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto. Tra-

scorso infruttuosamente tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

2 - nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola « pronto », i termini predetti sono rispettivamente di giorni otto e di ore 48;

3 - nel caso che siano stati convenuti la consegna o il ritiro differiti, se essi non siano eseguiti nel termine convenuto, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;

4 - nel caso che sia stato convenuto il pagamento anticipato, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

5 - nel caso che sia stato convenuto il pagamento contro fattura o al mercato successivo alla consegna, trascorso tale termine la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;

c) nella determinazione dei giorni utili per la consegna o il ritiro della merce o dei prodotti non si computano i giorni festivi;

d) il termine consentito con la diffida ad eseguire la consegna, il ritiro o il pagamento, decorre

dall'inizio del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma e nel decorso di esso non si comprendono i giorni festivi;

e) trascorso tale termine consentito con la diffida o, in mancanza di otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle precedenti disposizioni, per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti o per il pagamento del

prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto a chiedere l'esecuzione coattiva o comunque il risarcimento del danno;

f) nei contratti a consegne differite o ripartite a mesi od a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguite da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

TITOLO II

Comunioni tacite familiari

TITOLO II

Comunioni tacite familiari

CAP. 1 - GENERALITA'

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 2 - ORGANIZZAZIONE

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 3 - PATRIMONIO E SUA DIVISIONE

Art. 16 - Beni oggetto di comunione

Appartengono all'aggregato familiare/i beni provenienti dal lavoro dei partecipanti o da loro conferiti.

Tali beni sono normalmente costituiti da capitali (scorte) necessari alla coltivazione del fondo e dell'attrezzatura e masserizie della famiglia.

Art. 17 - Passività

Gravano sul patrimonio comune tutti gli oneri inerenti alla

conduzione del fondo e quelli necessari al soddisfacimento dei bisogni dell'aggregato familiare.

Art. 17 bis - Usi applicati

Le consuetudini riportate nel presente titolo, sono osservate anche dalle famiglie coltivatrici dirette, sia proprietarie che affittuarie del fondo condotto in comune.

Art. 18 - Preavviso

I membri della famiglia che intendono dividersi dalla stessa, debbono avvertirne il « capoccia » o « reggitore » di massima entro i termini stabiliti per le disdette del contratto (1). A ciò è tenuto anche il « capoccia » o « reggitore » rispetto ai propri familiari.

(1) I termini di massima di cui sopra hanno un carattere indicativo in quanto la risoluzione anche parziale dei rapporti può verificarsi in qualsiasi periodo.

Art. 19 - **Tempo della divisione**

La divisione, o l'assegnazione delle quote, viene effettuata normalmente con la scadenza dell'anno agrario ed in coincidenza con l'allontanamento di uno o più membri dell'aggregato familiare.

Nelle famiglie composte da più stirpi, spesso ha luogo la divisione consensuale dei frutti annuali eccedenti il bisogno dell'aggregato familiare, anche quando nell'aggregato stesso entra un nuovo membro.

Art. 20 - **Efficacia della valutazione**

La divisione eseguita per la liquidazione di uno o più membri, fa stato anche per gli altri componenti l'aggregato che eventualmente dovessero allontanarsi nello stesso anno agrario.

Art. 21 - **Concorso esperti**

Le operazioni di divisione vengono normalmente effettuate sotto la direzione di esperti o di tecnici.

Art. 22 - **Spese della divisione**

Le spese della divisione gravano sulla massa qualora l'esperto, od il tecnico, sia unico e nominato di comune accordo tra le parti. In caso contrario ciascuna parte retribuisce l'esperto od il tecnico di propria fiducia.

Art. 23 - **Divisione parziale**

Quando il titolare od i titolari del capitale vecchio sono ancora in vita e permangono nella comunità ha luogo soltanto la divisione del capitale nuovo e dei frutti pendenti.

Art. 24 - **Condividenti non legati da vincoli di parentela**

I membri dell'aggregato non legati da vincoli di parentela con il capo di famiglia hanno gli stessi diritti ed oneri familiari, qualora non vengano altrimenti compensati del lavoro da loro espletato.

Art. 25 - **Distinzione dei beni da dividere**

Nelle famiglie agricole vengono considerati, agli effetti della divisione e delle attribuzioni delle quote ai partecipanti, tre distinti gruppi di beni:

capitale vecchio o « ceppo »;
capitale nuovo o « crescita »;
frutti pendenti o « stenti ».

Art. 26 - **Definizione dei singoli gruppi di beni**

Capitale vecchio o « ceppo »: è il capitale di proprietà di colui che ha iniziato la comunione o dei di lui eredi e da loro mantenuto ed accresciuto, o formato, sino al giorno in cui il primo componente della famiglia ha compiuto i 18 anni di età.

Capitale nuovo o «crescenza»: è il capitale mobile od immobiliare, senza nessuna distinzione, che è stato costituito dopo che il primo componente ha compiuto i 18 anni di età.

Frutti pendenti o «stenti»: è l'insieme dei prodotti avuti nell'annata ed ottenuti con il lavoro comune del fondo coltivato, comprendendovi tutti gli animali nati nell'anno, l'accrescimento di quelli esistenti all'inizio dell'anno, al netto delle spese ordinarie di gestione.

CAPITALE VECCHIO

Art. 27 - Riferimento al Codice Civile

La divisione del capitale vecchio è regolata dalle norme, ad esso applicabili, in materia di successioni e donazioni di cui al Codice Civile.

Quindi, a coloro che si allontanano dalla casa paterna, vivo il genitore, spetta, in quel momento, solo la quota del capitale nuovo o crescita e dei frutti pendenti. Tutto ciò che forma il capitale vecchio verrà ripartito al momento della successione.

Art. 28 - Determinazione forfettaria del capitale vecchio

Qualora non esistano elementi sufficienti per determinare

quale sia stato in origine il capitale da considerarsi vecchio ceppo, viene a questo assegnato un valore pari al 40% dei beni esistenti al momento dello scioglimento della comunione, esclusi i frutti dell'anno.

Prima di calcolare il 40% debbono essere detratte tutte le passività della famiglia, escluse quelle dell'esercizio (anno agrario) in corso.

Art. 29 - Attribuzione di ante parte al capitale vecchio

Quando il capitale vecchio è determinato o determinabile, al valore dello stesso va inoltre assegnata una percentuale dal 10 al 15% del valore del capitale, da prelevarsi quale anteparte del capitale nuovo.

Peraltro il prelevamento non si effettua quando la ricostruzione del capitale vecchio ha luogo presuntivamente attraverso l'assegnazione del 40% dei beni esistenti nella comunione (art. 28).

Art. 30 - Norme relative agli attrezzi e mobili di antica origine

Anche gli attrezzi e gli altri beni mobili di antica origine, riparati di recente, fanno parte del capitale vecchio, salvo l'addebito del carico delle spese di riparazione alla massa.

CAPITALE NUOVO

Art. 31 - **Modalità della divisione**

Partecipano alla divisione del capitale nuovo tutti i membri dell'aggregato dai 14 anni in poi, con una quota pari a quella fissata dalla tabella sotto riportata, per ogni anno di lavoro prestato:

oltre i 16 anni quote 1
dai 14 ai 16 anni » 0,75

Le frazioni di anno si computano come anni interi ai fini del cumulo del capitale nuovo.

L'assegnazione delle quote per i ragazzi che dopo adempiuto l'obbligo scolastico continuassero gli studi, avrà inizio dal momento in cui questi saranno terminati.

FRUTTI PENDENTI

Art. 32 - **Determinazione delle quote**

La divisione dei frutti pendenti si effettua assegnando una quota del raccolto a ciascuno dei componenti la famiglia proporzionata ad un coefficiente convenzionale di capacità lavorativa.

Si usa procedere alla divisione assegnando a ciascun componente la famiglia una quota pari a quella della tabella sotto riportata:

oltre i 16 anni quote 1
dai 14 ai 16 anni » 0,75

Art. 33 - **Computo dell'età dei condividenti**

L'età a cui si riferisce la tabella deve essere compiuta prima dell'inizio dell'anno agrario (11 novembre - 10 novembre) in cui sono stati prodotti i frutti in divisione.

Art. 34 - **Modalità della divisione**

L'ammontare dei frutti dell'anno si divide per il totale delle quote da assegnare e si procede quindi all'attribuzione, a ciascun condividente, della parte cui ha diritto.

Art. 35 - **Computo dell'annata**

In qualsiasi epoca avvenga la divisione, il diritto ai frutti pendenti riguarda una intera annata. Quando la divisione ha luogo prima dei raccolti, l'assegnazione avviene in natura, per quanto resta in magazzino, e mediante stima per i prodotti non ancora separati dal suolo.

CAP. 4 - **DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI**

Art. 36 - **Diritti successori dei condividenti**

Con la divisione del capitale vecchio si intendono soddisfatti

anche i diritti successori dei condividenti.

Art. 37 - Indennità e proventi vari

Nei casi di indennità o proventi ricevuti dalla famiglia a titolo di buonuscita, di escomio o simili, è uso ripartire gli stessi tra i componenti la famiglia nella misura e con le modalità da questi stabilite.

Art. 38 - Diritti dei condividenti aggregati per matrimonio

Alle donne che entrano a far parte della comunione familiare per matrimonio, la quota del capitale nuovo o crescita si calcola a partire dall'anno successivo a quello del matrimonio.

La stessa norma vige anche per gli uomini che vengono accolti in casa per matrimonio con donna della famiglia.

Art. 39 - Diritti della donna sposata e trattamento del corredo

La donna che esce dalla famiglia per contrarre matrimonio non ha diritto ad alcuna quota sul capitale nuovo o « crescita », qualora abbia avuto un corredo ed un banchetto nuziale proporzionati alle possibilità economiche della famiglia.

Il corredo si presume esente da ogni obbligo di collazione in sede di divisione del ceppo vecchio, quando la sua consistenza o il suo valore non è documentato da inventario sottoscritto dalle parti.

Quando è stato formato l'inventario, la collazione ha luogo solo per la parte che ecceda - in misura notevole - le possibilità economiche della famiglia.

La collocazione si effettua valutando il corredo sulla scorta delle differenze di prezzo verificate, per i principali prodotti agricoli, dalla data dell'inventario a quella della collazione.

Art. 40 - Spese per matrimoni

Le spese per i matrimoni dei componenti la famiglia, comprese quelle per il banchetto nuziale qualora siano state prelevate in tutto od in parte dalla cassa comune, al momento della divisione vanno corrisposte in uguale misura ai componenti maschi dell'aggregato familiare che abbiano compiuto i 18 anni di età e che debbano ancora contrarre matrimonio, prelevandole dalla cassa comune.

Dette quote dovranno essere ragguagliate al valore dei prodotti agricoli.

Art. 41 - Corredo e doni delle spose

Il corredo ed i doni portati dalle donne entrate a far parte

della famiglia per matrimonio, restano di loro particolare proprietà.

Art. 42 - Trattamento dei doni nuziali

I doni nuziali tradizionali, fatti alla donna che esce dalla famiglia, hanno lo stesso trattamento del corredo.

Art. 43 - Invalidità

Per qualsiasi tipo di invalidità il componente ha diritto al vitto.

Inoltre, se un componente della famiglia gode di trattamento pensionistico esso resta di sua spettanza fino a quando il componente stesso dà un apporto attivo all'andamento familiare.

Art. 44 - Invalidità permanente congenita

L'invalidità congenita e permanente al lavoro, quando sia di grave entità, esclude il diritto alla quota di capitale nuovo.

Art. 45 - Invalidità permanente sopravvenuta

L'invalidità permanente al lavoro sopravvenuta, che comporta la corresponsione di una pensione, non esclude il diritto alla quota di capitale nuovo matu-

rato anche dopo il verificarsi dell'invalidità purché l'invalido abbia versato alla cassa comune l'importo della pensione, detratta una parte da riservarsi al medesimo e da determinarsi caso per caso.

Se l'invalido consegue una indennità in capitale, questa resta di sua spettanza, con l'obbligo peraltro di versare alla cassa comune gli interessi che vengono a mano a mano maturando.

In caso di invalidità sopravvenuta di un componente la famiglia, che comporti il diritto a pensione, quando questa non sia stata versata nella cassa comune, si applicano, in detrazione, le quote previste dalla tabella dell'I.N.A.I.L.

Art. 46 - Invalidità per ragioni di età

L'invalidità dipendente da ragioni di età esclude il diritto al capitale nuovo che si viene formando, ferma restando la norma generale relativa al versamento alla cassa comune dell'eventuale pensione.

Art. 47 - Morte di un componente la famiglia

Quando per la morte di un componente la famiglia gli aventi diritto percepiscono una pensione ragguagliata ad un anno od un mese, il versamento di questa pensione alla cassa co-

mune dà diritto a conseguire le quote maturande che sarebbero spettate al defunto se avesse continuato a far parte della famiglia.

Lo stesso avviene quando, a causa di morte, gli aventi diritto percepiscono un'indennità in capitale i cui interessi vengono versati alla cassa comune.

Le spese per i funerali sono a carico di tutta la famiglia.

Art. 48 - Servizio militare obbligatorio

L'allontanamento di un componente della famiglia per servizio militare obbligatorio non sospende il diritto a percepire le quote annuali del capitale nuovo.

CAP. 5 - RECESSO, SCIoglimento ED ALLONTANAMENTO

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 6 - DIVISIONE DEL PATRIMONIO NELLE ALTRE COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Negli altri casi di comunioni tacite familiari non è possibile fare riferimento ad usi consolidati e pertanto solo in via sussidiaria possono trovare applicazione gli usi sopra indicati.

TITOLO III

Compra - vendita e locazione di immobili urbani

TITOLO III

Compra - vendita e locazione di immobili urbani

CAP. 1 - **COMPRA - VENDITA DI IMMOBILI URBANI**

Art. 49 - **Modalità di contrattazione**

Le contrattazioni di immobili urbani avvengono a corpo, oppure a metri quadri di superficie utile, comprendendosi, in questa, i divisori interni ed escludendosi i muri perimetrali e maestri.

Le terrazze grandi vengono conteggiate con prezzi separati che di norma sono sempre inferiori a quelli pattuiti per le superfici utili.

I balconi, loggie e le terrazze di piccole dimensioni, invece, vengono talvolta conteggiati ad un prezzo variabile che oscilla intorno ad un terzo di quello stabilito per le superfici utili.

Nel caso di acquisto di immobili ancora da erigere, la tratta-

tiva dell'immobile si basa sulla planimetria e su di una nota analitico-descrittiva delle rifiniture e degli accessori.

Art. 50 - **Compromesso**

Dopo le intese preliminari, relative alla compra-vendita di immobili urbani, i contraenti redigono e sottoscrivono un compromesso di vendita che nella maggioranza dei casi è una privata scrittura. Se l'acquisto si riferisce ad un immobile da erigere, allora al compromesso si unisce la planimetria dell'immobile stesso ed una nota descrittiva delle rifiniture e degli accessori.

Art. 51 - **Pertinenze**

Negli acquisti effettuati per metro quadro di superficie utile, si intendono tacitamente compresi, nel prezzo relativo, gli

spazi ed i locali di uso condominiale.

Art. 52 - Spese notarili e di registrazione dell'atto di acquisto

Le spese notarili e di registrazione dell'atto di compravendita, fanno capo all'acquirente dell'immobile. L'acquirente stesso sceglie il notaio rogante.

Art. 53 - Modalità di pagamento

Il pagamento dell'immobile acquistato avviene normalmente per contanti ed all'atto della stipulazione del relativo atto pubblico di compra-vendita. Negli acquisti di immobili da erigere si procede al loro pagamento con il completamento di varie categorie di lavori, mentre il saldo del prezzo pattuito avviene normalmente al momento della stipula dell'atto pubblico di compra-vendita.

Art. 54 - Caparra

All'atto della firma del compromesso di compra-vendita, l'acquirente versa, al venditore, una somma non inferiore al 10% dell'immobile, oggetto della trattativa, come caparra confirmatoria la quale è considerata come anticipo di pagamento se la compra-vendita che riguarda andrà a buon fine.

Art. 55 - Allaccio alle pubbliche reti

Il costruttore dell'immobile venduto prima della sua erezione, provvede, a proprie spese, a dotare l'immobile stesso dei necessari servizi (acqua, reti elettriche, fogne, strade e rete telefonica).

Le spese di allaccio per l'utenza dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono sono a carico dell'acquirente.

Art. 56 - Regolamento condominiale

I costruttori di appartamenti per civile abitazione, predispongono normalmente un regolamento di condominio, che viene allegato all'atto di compra-vendita, facendolo espressamente accettare da ciascun acquirente delle quote di immobili.

Art. 57 - Riscaldamento

Quando non previsto dal regolamento condominiale il distacco, dal servizio di riscaldamento e di acqua calda dall'impianto centralizzato, comporta il pagamento di una percentuale pari al 25% della media del consumo annuale in proporzione ai millesimi di pertinenza.

CAP. 2 - LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI (1)

Art. 58 - Forma del contratto

E' in uso il contratto scritto o verbale.

Art. 59 - Durata della locazione

Quando non viene stabilito diversamente, la durata della locazione è di un anno.

Art. 60 - Disdetta

Il termine utile per la disdetta, nei casi di locazione consuetudinaria di un anno, è di tre mesi. Nella campagna invece, è di mesi sei e deve essere data prima del 30 aprile (iniziandosi i contratti con l'11 novembre) (2).

In difetto di disdetta, entro i termini contrattuali e consuetudinari, la locazione si intende rinnovata per un altro anno e così successivamente.

Art. 61 - Sub-locazione

La sub-locazione, non autorizzata, è vietata.

(1) Tale locazione è attualmente regolamentata dalla Legge 27/7/1978, n. 392. Per gli immobili che non rientrano nelle categorie previste dalla citata legge rimangono in vigore gli usi che seguono.

(2) Nella zona di Gubbio è di 4 mesi anziché di 6.

Art. 62 - Consegna

La consegna si effettua tra locatore e conduttore, i quali procedono ad una sommaria descrizione dello stato di conservazione dell'immobile, che dovrà essere riconsegnato nelle stesse condizioni nelle quali è stato ricevuto, tranne il normale deperimento d'uso.

Art. 63 - Pagamento

Il pagamento del canone di locazione viene effettuato mensilmente anticipato, entro i primi 5 giorni al domicilio del locatore.

Art. 64 - Deposito e garanzia

Il conduttore effettua al locatore il versamento anticipato di due o tre mensilità di pigione, in deposito e garanzia di eventuali danni ed insolvenze.

Art. 65 - Risoluzione anticipata del contratto

La risoluzione anticipata della locazione non è ammessa sia in caso di vendita dell'immobile e sia quando il proprietario intenda adibire l'immobile stesso ad uso proprio.

Art. 66 - Rimborso spese

La fornitura dell'energia elet-

trica, dell'acqua e del gas è a carico del conduttore. Nel caso in cui i contatori fossero comuni il consumo viene diviso proporzionalmente al numero dei componenti le famiglie di ciascun utente. Il conduttore è tenuto al rimborso delle spese di illuminazione e pulizia delle scale.

Nei condomini costituiti sono a carico dell'inquilino tutte le spese relative ai servizi condominiali, in proporzione all'entità in millesimi di ciascun quartiere.

Art. 67 - Visita degli appartamenti disdettati

Il conduttore è obbligato a far visitare i locali agli aspiranti all'appartamento durante il periodo di preavviso e ne stabilisce i giorni e le ore, almeno due volte la settimana per non più di un'ora per volta, di intesa con il proprietario.

Ciò si applica anche nel caso che l'appartamento sia stato posto in vendita.

Art. 68 - Tinteggiatura

Il conduttore ha l'obbligo di provvedere alla tinteggiatura dell'immobile locato una sola volta (o all'inizio o alla fine della locazione).

CAP. 3 - LOCAZIONE DI CAMERE MOBILIATE

Art. 69 - Forma del contratto

La forma del contratto è verbale.

Art. 70 - Durata del contratto

Quando non viene stabilito diversamente, la durata della locazione è di un mese, tacitamente rinnovabile di mese in mese.

Il mese di affitto decorre dal giorno di occupazione della camera e cessa il giorno corrispondente del mese successivo.

Art. 71 - Pagamento

Il pagamento del canone di locazione è sempre anticipato. Il compenso per il riscaldamento viene pattuito separatamente.

Art. 72 - Caparra

All'atto della stipula del contratto di affitto con decorrenza differita viene versata nelle mani del locatore da parte dell'inquilino una caparra nella misura di una mensilità dell'importo del canone pattuito.

Tale caparra viene computata come canone relativo al primo mese.

Art. 73 - Deposito cauzionale

Il deposito cauzionale, da corrispondere in conto eventuali risarcimenti, viene versato all'atto della consegna della camera o stipula del contratto, e la sua misura non è superiore a due mensilità infruttifere.

Art. 74 - Prestazioni del locatore

Le prestazioni dovute dal locatore sono le seguenti:

- pulizia della camera: effettuata giornalmente;
- fornitura coperte e biancheria per il letto: lenzuola, federe;
- uso dei servizi igienici, un bagno in vasca e due docce alla settimana, ovvero una doccia quotidiana;
- consumo dell'energia elettrica per illuminazione: sufficiente per una normale illuminazione della camera affittata;
- consumo di energia per elettrodomestici: è consentito lo uso dei seguenti elettrodomestici: rasoi, asciugacapelli e simili, non è consentito l'uso di tutti gli altri elettrodomestici e apparecchi radio e televisivi e per la riproduzione sonora e visiva;
- telefono: è consentito l'uso

dell'apparecchio telefonico solo per le comunicazioni in arrivo;

- all'inquilino è consegnata la chiave dell'appartamento e del portone d'ingresso.

Normalmente non si consente la chiusura della camera in assenza del conduttore.

Art. 75 - Responsabilità del locatore

Il locatore non risponde degli oggetti o valori lasciati nella camera.

Art. 76 - Visite al conduttore

E' consentito ricevere visite in camera, sempreché non arrechino disturbo.

Art. 77 - Disdetta

La disdetta deve essere comunicata almeno sette giorni prima della scadenza.

Art. 78 - Locazione di camera a più letti

Nel caso di camera a più letti affittata a più persone vengono stipulati contratti separati e quindi tra dette persone non esiste vincolo di solidarietà nei confronti del locatore.

**Art. 79 - Riduzione dei canoni
in caso di aumento dei
posti letto**

Qualora con il consenso del primo occupante viene alloggiata nella stessa camera altra persona, al primo occupante spetta una riduzione di un terzo pari cioè alla differenza percentuale tra il canone di affitto mensile di una camera singola e di una a due letti.

Art. 80 - Sub-locazione

La sub-locazione, anche temporanea, è vietata se non espressamente autorizzata.

Art. 81 - Consegna

La consegna della camera avviene all'atto del pagamento del canone del primo mese. La camera dovrà essere riconsegnata nelle stesse condizioni nelle quali è stata ricevuta, tranne il normale deperimento d'uso.

Art. 82 - Ricezione della corrispondenza

Il locatore ritira normalmente la corrispondenza indirizzata agli inquilini con esclusione di quanto comporti pagamento in contanti di servizio postale all'atto della consegna.

TITOLO IV

Compra - vendita affitto e conduzione
di fondi rustici

TITOLO IV

Compra - vendita affitto e conduzione di fondi rustici

CAP. 1 - COMPRA-VENDITA DI FONDI RUSTICI

Art. 83 - Forma del contratto

I contratti di compra-vendita di fondi rustici vengono stipulati a norma dell'art. 1350 e seguenti del Codice Civile e della vigente legislazione in materia di prelazione.

CAP. 2 - AFFITTO DI FONDI RUSTICI (1)

Art. 84 - Forma e durata del contratto

I contratti di locazione di fondi rustici sono usualmente stipulati con scrittura privata.

(1) L'affitto dei fondi rustici è attualmente disciplinato dalla legge n. 203 del 3/5/1982.

CAP. 3 - CONDUZIONE A MEZZADRIA (legge 203 del 3-5-82)

Art. 85 - Rapporti di mezzadria

I rapporti di mezzadria ancora in atto sono regolati dal patto di mezzadria, pubblicato nel Foglio Annunzi Legali della Prefettura di Perugia, bollettino n. 44 del 30 novembre 1934, annunzio n. 501, mentre la durata e la ripartizione dei prodotti sono regolati dalle norme legislative in merito emanate.

Art. 86 - Decorrenza dell'annata agraria

L'annata agraria decorre dall'11 novembre e scade il 10 novembre dell'anno successivo (anno agrario). La contabilità colonica è riferita all'anno solare.

Art. 87 - Riconsegna delle scorte vive e morte

Quando la riconsegna delle scorte vive viene effettuata con il sistema del valore, si intende per valore l'effettivo prezzo di mercato al momento in cui avviene; quando la consegna fu invece effettuata per capi, quantità e qualità, la riconsegna si esegue con lo stesso sistema, ma le differenze vengono calcolate a valore, a prezzo di mercato.

La riconsegna delle scorte morte circolanti (mangimi, lettimi, concimi, sementi, ecc.) si effettua prevalentemente mediante stima per quantità e qualità, con i criteri e con i prezzi annualmente stabiliti da apposita Commissione di rappresentanti delle due parti. In alcune zone la riconsegna di dette scorte morte circolanti si effettua per quantità e qualità, valutando, allo scadere della colonia, le eccedenze o le diminuzioni in base ai prezzi correnti di mercato.

La riconsegna delle scorte morte fisse (macchine, attrezzi, ecc.), avviene per quantità, specie e valore.

Art. 88 - Prima consuetudinaria lavorazione del prodotto

La famiglia mezzadrile apporta tutta la manodopera necessaria, assumendola anche al di fuori del suo ambito, oltre che per la coltivazione del terreno e per la raccolta dei prodotti,

per le seguenti consuetudinarie lavorazioni dei prodotti stessi:

a) pigiatura e torchiatura dell'uva (tale consuetudine non è praticata nelle zone dove si usa procedere alla divisione dell'uva sul campo);

b) trebbiatura del grano e degli altri cereali minori;

c) sgranatura ed essiccatura del granoturco;

d) essiccazione dei foraggi;

e) trebbiatura dei semi da prato;

f) sgranatura ed essiccatura delle leguminose da granella;

g) preparazione in genere degli altri prodotti agricoli per essere ricevuti dal commercio.

Art. 89 - Ripartizione, impiego e noleggio delle macchine

Le spese relative alla riparazione ed alla ordinaria manutenzione delle macchine ed attrezzi conferiti all'azienda dai contraenti, ferma la pratica della ripartizione a metà degli oneri relativi, vengono contabilizzate in conto spese poderali o liquidate secondo i rispettivi apporti e rimborsate per la corrispondente quota alla parte che sostiene la spesa. Le spese per il noleggio delle macchine sono sostenute a metà.

Art. 90 - Riconsegna del fondo

) Il colono uscente deve rila-

sciare il fondo, l'abitazione e gli arnesi rurali liberi e va qui in favore del conducente entro il termine dell'annata agraria in cui cessa il contratto. Sono salvi il suo diritto sui frutti pendenti ed il diritto di riservarsi una parte dell'abitazione del fondo per la raccolta dei frutti suddetti, nonché il diritto di ritornare sul fondo per la raccolta delle olive.

Il conducente ha pieno diritto di circolazione sul fondo soprattutto ai fini della preparazione del terreno e per le culture relative alla successiva annata agraria.

Art. 91 - Lavorazione del terreno con mezzi di terzi

Qualora per la lavorazione del terreno e per gli altri lavori agricoli si debba provvedere con mezzi estranei al podere, le spese relative sono sostenute a metà dalle parti.

CAP. 4 - CONDUZIONE A COLONIA PARZIALE E SOCCIDA

Art. 92 - Divisione

La conduzione a colonia parziale e la soccida sono regolate

rispettivamente dall'art. 2164 e seguenti e dall'art. 2170 e seguenti del Codice Civile.

Nella conduzione a colonia parziale, peraltro scarsamente praticata, si vuole dividere i prodotti con la cosiddetta «terzeria», ossia 2/3 il colono ed 1/3 il concedente, mentre le relative spese sono divise a metà.

Nella soccida, l'accrescimento del bestiame e la divisione degli altri prodotti ed utili che ne derivano, sono ripartiti a metà, come le concernenti spese.

CAP. 5 - CONDUZIONE A COLONIA MIGLIORITARIA

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 6 - CONDUZIONE IN ENFITEUSI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 7 - ALTRE FORME DI CONDUZIONE

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

TITOLO V

Compra - vendita dei prodotti

TITOLO V

Compra - vendita dei prodotti

CAP. 1 - PRODOTTI DELLA ZOOTECNICA

- a) BOVINI DA VITA, DA LATTE, DA MACELLO
- b) EQUINI
- c) SUINI
- d) OVINI E CAPRINI

Art. 93 - Forma del contratto

Il contratto di compra-vendita del bestiame è verbale, è fondato sulla buona fede ed è confermato, di solito, con la stretta di mano.

L'intervento del mediatore non è obbligatorio; avviene nelle contrattazioni in cui ne venga fatta richiesta dalle parti.

I contratti si fanno a vista o a peso per i bovini, suini, ovini, equini e caprini.

Il compratore normalmente richiede per i bovini da vita

(da allevamento e da latte) il certificato dell'avvenuta effettuazione delle prove sanitarie prescritte dalle vigenti leggi in materia.

Art. 94 - Termine e condizione della consegna

La consegna si effettua a seconda della convenzione intervenuta fra le parti al momento del contratto. In mancanza di accordi, deve avvenire non oltre la chiusura della fiera o del mercato.

I bovini sono consegnati con morsetta e corda, ovvero sciolti, se così sono stati condotti alla fiera.

Gli equini sono consegnati con cavezza di corda, purché non venduti sciolti nel branco.

I suini e gli ovini sono consegnati sciolti.

La consegna del bestiame si effettua normalmente sul luogo

della vendita, salvo patti speciali che determinano altre località.

Art. 95 - **Pesatura**

Per il bestiame venduto a peso si conviene la durata del periodo di sosta prima della pesatura. In mancanza di accordi, questa si esegue, di norma, prima della chiusura della fiera o del mercato.

Art. 96 - **Tara**

Per il bestiame venduto a peso si applicano normalmente le seguenti tare:

— di cinque chilogrammi per ogni paio di buoi o vacche;

— di due chilogrammi per ogni vacca o bue isolato, per vitelli, manzi o giovenchi;

— per i torelli di razze estere o figli di vacche frisone e simmenthal, allevati in Provincia, la tara è stabilita nella misura del 3% del peso dell'animale mentre per i baby beef (torelli del peso di circa 450 kg.) la tara è stabilita nella misura di 10 kg. per capo;

— di un chilogrammo per i vitelli da latte.

In alcuni Comuni, per i bovini da carne, si usa « ripesare la trippa » ossia pesare gli stomaci dopo la macellazione. Il peso degli stessi non dovrebbe superare il 10% del peso complessivo dell'animale vivo. Se il peso degli stomaci differisce da

tale percentuale spetta un risarcimento:

— al compratore se superiore;

— al venditore se inferiore.

Per i suini e gli ovini la tara si pattuisce tra le parti.

Art. 97 - **Pagamento a garanzia**

Il pagamento dei bovini da lavoro e da allevamento si effettua entro i ventidue giorni dalla data del contratto, salvo patto diverso. Per il bestiame bovino da macello il pagamento avviene in contanti.

Il pagamento del bestiame equino, suino ed ovino si effettua al momento della consegna.

Il venditore usa garantire il bestiame che cede con la formula « per salute e lavoro » oppure « a patto di legge ».

La vendita del bestiame con la formula « a fiamma e fuoco » esenta il venditore da qualsiasi garanzia; fanno eccezione a tale uso le malattie infettive contagiose denunciabili (ved. art. 99).

La garanzia o fidejussione per il pagamento del bestiame si protrae oltre il termine dei ventidue giorni e fino all'effettuazione del pagamento stesso.

Nella compra-vendita di vacche la garanzia di gravidanza è data dalla apposita certificazione medica.

Quando la vacca è venduta con la dichiarazione di gravidanza e con il patto del solo

accertamento veterinario successivo alla consegna, qualora l'accertamento risulti negativo, il contratto di compra-vendita si risolve.

Art. 98 - Denuncia ed elencazione dei vizi e dei difetti redibitori

Il venditore garantisce il bestiame con la formula « a patto di legge » o « per salute e lavoro ». Anche in mancanza di dette od altre formule, i difetti gravi, preesistenti al contratto e che pregiudichino l'impiego a cui è destinato l'animale, danno luogo ad una azione redibitoria, purché denunciati dal compratore entro il periodo di tempo appresso indicato, in conformità agli usi praticati in materia, che in merito prevedono quanto segue:

— per i bovini i vizi ed i difetti che danno luogo all'azione redibitoria sono generalmente considerati quelli qui di seguito elencati e la relativa denuncia deve essere proposta entro i termini a fianco di ciascuno indicati, riconosciuti come termini di garanzia che decorrono dal giorno immediatamente successivo a quello della consegna dell'animale venduto:

- | | | |
|--|--|------|
| | o il rifiuto al lavoro; rifiuto ostinato a lasciarsi mungere e poppare; cozzare; paventare | » 3 |
| 1) tosse da bronchite cronica | giorni 3 | |
| 2) rustichezza o restio e cioè il non prendere il giogo | | |
| 3) prolasso abituale alla vagina | | » 40 |
| 4) zoppicature croniche intermittenti | | » 8 |
| 5) ranchio o granchio crampo | | » 8 |
| 6) catarro intestinale cronico | | » 8 |
| 7) febbre catarrale maligna | | » 10 |
| 8) male del rospo (o glossite di tipo granulomatoso actinomicotico) . . | | » 8 |
| 9) piscia sangue (piroplasmosi, pielonefrite bacillare, cistite emorragica) | | » 40 |
| 10) malattie croniche del polmone (enfisema, polmonite interstiziale, broncopolmonite) . . | | » 8 |
| 11) mal di cuore (cardiopatìa) | | » 8 |
| 12) endometrite cronica | | » 40 |
| 13) cervicite | | » 10 |
| 14) manifestazioni di lesioni interne cau- | | |

sate da corpi estranei	» 40	10) catarro intestinale cronico	» 8
15) malattie dell'apparato uropoietico (nefrite e cistite croniche, calcolosi)	» 40	11) catarro bronchiale cronico	» 3
16) tumori maligni	» 40	12) rustichezza o restio	» 3
17) epilessia o mal caduco	» 40	13) ticchio volante e di appoggio	» 3
18) cenurosi cerebrale	» 40		
19) malattie croniche della mammella	» 8		

— per gli equini sono considerati vizi o difetti redibitori quelli di seguito elencati, i cui termini di denuncia sono specificati a fianco di ciascuno, con decorrenza dal giorno successivo a quello della consegna dell'animale venduto:

1) amaurosi (gotta serena)	giorni 3
2) bolsaggine	» 20
3) capostorno, balordone e immobilità	» 20
4) corneggio	» 3
5) ematuria (piscia sangue)	» 20
6) epilessia	» 20
7) zoppicature croniche intermittenti	» 8
8) calcolosi (nefrite e cistite croniche)	» 20
9) oftalmite periodica (luna)	» 20

a) negli ovini:	
rogna	giorni 8
cachessia ittero-verminosa	» 8

b) nei suini:	
panicatura (constatata all'atto della macellazione, se questa avviene sul posto di vendita)	giorni 10

Non si ritengono, per consuetudine, redibitori i difetti, i vizi e le malattie che non abbiano carattere di gravità o di persistenza, o che derivino da cattivo trattamento da parte del compratore, come: raffreddori, spedature, emorroidi, lingua serpentina, riprensioni, alzarsi alla cavallina, tosse per irritazione delle vie respiratorie, pisciarella e diarrea al lavoro, zoppicature da distorsioni.

Art. 99 - Garanzia per le malattie infettive del bestiame

Per tutte le specie di animali è uso costante che il venditore garantisca tutte le malattie infettive ed infettivo-diffusive per il loro periodo massimo di incubazione, quando sia possibile documentare, tramite prove testimoniali o documenti ufficiali, che esse furono contratte nel luogo di origine; in caso contrario può valere come periodo di garanzia soltanto il periodo minimo di incubazione.

Art. 100 - Formalità per la denuncia dei vizi o difetti redibitori

La denuncia dei vizi ritenuti redibitori, da effettuare entro i termini sopra indicati, che decorrono dal giorno successivo alla consegna dell'animale che riguarda, si usa fare dal compratore con cartolina o biglietto raccomandato, oppure verbalmente, in presenza di testimoni.

Art. 101 - Garanzia per animali da macello

Salvo patti in contrario e l'eccezione sopra prevista per i suini (art. 98, lettera b) qualora le carni o i visceri degli animali venduti per il macello non siano, sulla base di un certificato rilasciato dal Direttore del mattatoio, che richiami razza, ses-

so e peso dell'animale in questione, riconosciute commestibili, in tutto o in parte, la perdita è a carico del contraente responsabile, entro il periodo di otto giorni. In tal caso il compratore deve avvertire, d'intesa con il direttore del macello, il venditore per l'identificazione dell'animale e per ogni sua eventuale contestazione.

Art. 102 - Azione estimatoria

Quando i vizi danno luogo all'azione redibitoria, a volte, le parti, anziché chiedere la risoluzione del contratto, si accordano su una diminuzione del prezzo corrispondente al danno derivante dal vizio riscontrato e stabilita da persone di comune fiducia.

Art. 103 - Varie

Dopo la denuncia di un vizio o difetto, l'animale singolo, la pariglia o il gruppo non possono più essere adoperati per il lavoro, sotto pena di decadenza da ogni diritto di garanzia.

Lo scioglimento del contratto, in conseguenza di vizio o difetto di un solo animale, è esteso alla pariglia o al gruppo di animali che formano oggetto dello stesso contratto.

Il taglio della coda o della criniera, come pure l'applicazione dei ferri e l'aggiustatura delle unghie, sono considerati atti di proprietà e non possono essere praticati che con il con-

senso del venditore, per non incorrere nella decadenza di ogni diritto di garanzia.

Il compratore può richiedere il rimborso delle spese di mantenimento dal giorno successivo alla denuncia del vizio o difetto.

La restituzione degli animali, in caso di scioglimento del contratto, deve essere fatta, salvo patti contrari, nella stalla del compratore.

Per i contratti di permuta, con o senza conguaglio in denaro, gli usi e le consuetudini per la garanzia, ecc., sono eguali a quelli vigenti per contratti di compra-vendita (1).

e) ANIMALI DA CORTILE

Art. 104 - **Modo di contrattazione**

Le contrattazioni del pollame vivo avvengono, di norma, verbalmente ed a peso, per merce « vista e gradita » o « su tipo ». In questo ultimo caso si usa indicare il peso medio di ogni capo, con una tolleranza in più o in meno, di cento (100) grammi circa per capo.

Anche le contrattazioni del pollame morto avvengono in ge-

(1) Si va generalizzando l'uso di rimettere ad un arbitraggio, inappellabile e che giudica come amichevole compositore, la risoluzione delle vertenze derivanti dalla compra-vendita del bestiame.

nerale, verbalmente ed a peso. Per le vendite « su tipo » si usa indicare, oltre al peso medio di ogni capo - con una tolleranza di duecento (200) grammi circa per capo -, se con testa e zampe o senza.

Art. 105 - **Qualità e categoria del pollame**

Il pollame è normalmente contraddistinto con le seguenti categorie:

- pollo razzolante o ruspante
- pollo a terra: leggero e pesante.

Il pollame è contraddistinto inoltre con le seguenti qualità:

- pollo a pigmentazione bianca
- pollo a pigmentazione gialla.

Art. 106 - **Consegna della merce**

Salvo diversi accordi, la merce si intende venduta al magazzino del produttore.

Art. 107 - **Imballaggi**

Le gabbie o le stie vengono di norma fornite dal compratore.

Art. 108 - **Pagamento**

Il pagamento della merce viene effettuato, salvo patto contrario, per contanti all'atto del ricevimento.

f) UOVA

Art. 109 - **Modo di contrattazione**

I contratti per la compra-vendita delle uova avvengono normalmente a voce e, di solito, vengono stipulati per la durata di tre, sei o dodici mesi. Essi si riferiscono ad uova fresche che possono essere vendute a numero o a peso. Talvolta si usa vendere le uova alla rinfusa; in tal caso, come per quelle vendute a numero, il prezzo viene fissato a peso.

Art. 110 - **Classificazione delle uova**

Le uova da allevamento, da immettere al consumo tramite il dettagliante, vengono selezionate e quotate in base alle seguenti pezzature: da gr. 45 a gr. 50 — da gr. 50 a gr. 55 — da gr. 55 a gr. 60 — da gr. 60 a gr. 65 — da gr. 65 a gr. 70 — da oltre 70.

Art. 111 - **Requisiti**

Le uova, che devono avere sempre un aspetto soddisfacente e sono contraddistinte:

— uova extra: quelle raccolte e vendute nella giornata;

— uova fresche: di categoria A che vengono vendute entro 15 giorni.

Uova destinate all'industria alimentare.

Art. 112 - **Cali o tolleranze**

Per la vendita delle uova all'ingrosso è riconosciuto un calo dell'1% d'inverno e del 2% di estate.

Art. 113 - **Termini per la denuncia di vizi o difetti**

Il termine generalmente osservato per la denuncia di vizi o di difetti della merce, con la conseguente restituzione della stessa, è di quarantotto (48) ore a partire dal momento del ricevimento della merce medesima. Anche le contestazioni sulle qualità o pezzatura delle uova, di norma, sono inoltrate entro detto termine.

Art. 114 - **Imballi**

Gli imballi sono normalmente forniti dal venditore.

Art. 115 - **Pagamento**

Le uova vengono normalmente pagate, salvo diversi accordi, per contanti al momento della consegna, subito dopo la verifica.

CAP. 2 - **PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA**

a) FRUMENTO

b) GRANOTURCO

c) RISO

d) CEREALI MINORI

Art. 116 - **Modo di contrattazione**

Le contrattazioni di cereali, che avvengono tanto per iscritto che a voce, si fanno su campione o su descrizione della merce e sempre a peso per quintale.

Per la contrattazione di granoturco (il cui grado di umidità non deve superare il 14%), la vendita può essere fatta su semplice denominazione della merce come ad esempio: sana, secca, buona, media, dell'annata, oppure « sana, leale e mercantile ».

Art. 117 - **Campione**

Il campione per ogni partita viene consegnato in tre distinti involucri sigillati che vanno: uno al venditore e due al compratore. Detti involucri sono di vetro o di materiale plastico nel caso in cui si tratti di determinare l'umidità ed il peso specifico della merce. La quantità per ogni campione sarà 200-300 gr.

Art. 118 - **Caparra**

Non si corrisponde alcuna caparra, tranne che se venga richiesta; nel caso si intende prestata a conferma e per il buon fine del contratto e vale anche come principio di pagamento del prezzo.

Il suo ammontare viene scomputato nel pagamento delle ultime consegne.

Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Art. 119 - **Quantità**

Qualora l'indicazione del quantitativo della merce del contratto sia seguita dalla parola « circa », è in facoltà dei contraenti di aumentare o di diminuire il quantitativo stesso di una percentuale massima del 5%.

Art. 120 - **Imballaggi**

Le tele per l'insaccatura dei cereali vengono fornite dal compratore, salvo la clausola « tela merce » o « tela del venditore a rendere ».

Art. 121 - **Tara**

Si ammette una tara convenzionale di kg. 1 per ciascun sacco da un quintale (juta o tipo juta), escluso il caso di « tela merce ».

Art. 122 - **Insaccatura**

Le operazioni di insaccatura dei cereali sono a carico del venditore, salvo accordi specifici tra le parti (franco banchina, franco vagone, piede autocarro o sopra autocarro).

Art. 123 - **Pesatura**

La pesatura è eseguita a cura del venditore e le spese inerenti sono a carico dello stesso.

Art. 124 - **Pagamento**

Il pagamento si fa per contanti alla consegna salvo patto contrario.

Art. 125 - **Consegna della merce**

In caso di contestazione della quantità, specie, varietà e qualità della merce, il compratore ne dà immediato avviso al venditore e attende da lui disposizioni per un tempo massimo di otto (8) giorni.

Trascorso tale termine, se non interviene un accordo tra le parti, si ricorre ad un arbitrato. Qualora la consegna della merce avvenga, invece, al magazzino del venditore, il compratore desiste dal ritiro della stessa, provvedendo a contestarla.

Art. 126 - **Mediazione**

La provvigione, che, salvo patto contrario, viene corrisposta da entrambi le parti, viene concordata con il mediatore, tenendo conto dell'importanza dei quantitativi.

In mancanza di preventivo accordo, si concede una provvigione pari a L. 35 a q.le.

Art. 127 - **Particolari forme di vendita**

La compra-vendita di grano e altri cereali in forma « a deposito » od « a custodia », usualmente praticata tra gli agricoltori, gli industriali molitori e i commercianti è generalmente stipulata a voce.

Con essa si intende stabilire che la partita di cereale oggetto della trattativa, viene consegnata all'acquirente, subito dopo la trebbiatura.

Il ricevente ne diventa depositario fino al pagamento della stessa.

Il relativo prezzo sarà fissato nel giorno stabilito dal venditore con riferimento alle quotazioni del Listino della Borsa Merci di Perugia, nonché alle caratteristiche del prodotto registrato in occasione della sua consegna.

E' uso corrispondere, al depositario del grano, un compenso a quintale, da stabilirsi preventivamente di volta in volta, quale rimborso forfettario per spese di magazzinaggio e conservazione della merce, da lui sostenute.

Se il depositario, a richiesta del depositante, non è disponibile ad acquistare il prodotto, quest'ultimo ha la facoltà di offrirlo ad altri e di ritirarlo successivamente a sua cura e spesa, dopo aver pagato il compenso per il deposito.

e) **PATATE**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

f) **ORTAGGI**

Vedere l) Frutta fresca.

g) **UVA E MOSTO**

Uva.

Art. 128 - Visita

Prima della conclusione del contratto, il compratore visita l'uva, o la fa visitare da persona di sua fiducia, sul luogo di produzione qualche giorno prima della vendemmia.

Art. 129 - Caparra

Il compratore, concluso il contratto, versa al venditore a titolo di caparra, una somma che varia dal 20 al 30% sul prezzo pattuito.

Se non risulta una diversa volontà dei contraenti, la caparra s'intende prestata a conferma e per il buon fine del contratto e vale anche come anticipo di pagamento del prezzo.

Il suo ammontare viene scomputato nel pagamento dell'ultima consegna. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Art. 130 - Vendemmia

Il termine per effettuare la vendemmia è stabilito di comune accordo fra il venditore ed il compratore, ma sempre all'epoca normale di raccolta delle uve nella zona.

Il compratore può assistere alla vendemmia o farsi rappresentare da una persona di sua fiducia. Ciò esclude qualsiasi successiva contestazione della merce.

Art. 131 - Pesatura

La pesatura delle uve viene eseguita sul luogo di consegna della merce ed è compiuta dal venditore. Il trasporto delle uve dalla vigna al luogo di pesatura è a carico del venditore. Il compratore fornisce i recipienti necessari.

Art. 132 - Tara

La tara concessa è quella reale.

Art. 133 - Consegna

Quando non viene stabilito diversamente la consegna della merce venduta avviene nel luogo di produzione ed in località accessibile agli automezzi.

Art. 134 - Perdite ed avarie

Le perdite ed avarie che possono verificarsi dal luogo di produzione a quello di consegna, fanno carico al venditore, men-

tre quelle posteriori alla consegna gravano sul compratore.

Art. 135 - Pagamento

Il pagamento si effettua per contanti al ritiro della merce.

Mosto

Art. 136 - Modo di contrattazione

Il contratto viene generalmente stipulato per grado minimo di densità, o altro sistema di determinazione del grado zuccherino, indicando la località di produzione.

Art. 137 - Caparra

Il compratore, concluso il contratto, versa al venditore a titolo di caparra, una somma, che varia dal 20 al 30% sul prezzo pattuito.

Se non risulta una diversa volontà dei contraenti, la caparra si intende prestata a conferma e per il buon fine del contratto e vale anche come anticipo di pagamento del prezzo.

Il suo ammontare viene scomputato nel pagamento dell'ultima consegna. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Art. 138 - Misurazione ed abbuono

Il mosto è normalmente venduto a volume. Se però la consegna avviene a peso, i produttori accordano generalmente al compratore un abbuono dal 4 al 6% a q.le.

Non si usa concedere abbuoni quando il mosto ha compiuto la fermentazione tumultuosa « torbolino » ed è venduto a « cannella piana ».

Art. 139 - Consegna

I mosti bianchi si consegnano subito dopo la torchiatura. I mosti neri subito dopo la fermentazione tumultuosa, cioè allo svinamento dai recipienti di fermentazione.

Art. 140 - Pagamento

Il pagamento si corrisponde in contanti al ritiro della merce.

h) OLIVA

Art. 141 - Modo di contrattazione

La contrattazione delle olive avviene, sia per iscritto che verbalmente, su campione per il prodotto già raccolto o per merce « vista e gradita » sulla pianta.

Per il prodotto ancora sulla

pianta si stabilisce in sede di contrattazione il periodo della raccolta e della relativa consegna.

Art. 142 - Epoca del ritiro

L'epoca del ritiro viene fissata anche nelle contrattazioni per prodotto già raccolto.

Art. 143 - Consegna e pesatura

La consegna e la pesatura delle olive avvengono al magazzino del venditore.

Art. 144 - Caparra

L'acquirente corrisponde una caparra che varia dal 10 al 20% dell'importo del contratto che verrà poi scomputata sul prezzo.

Qualora la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se invece inadempiente è la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Art. 145 - Imballaggio

L'imballaggio è fornito dall'acquirente, salvo accordo diverso.

i) AGRUMI

Vedere 1) Frutta fresca.

1) FRUTTA FRESCA

Art. 146 - Modo di contrattazione

Le contrattazioni dei prodotti ortofrutticoli, che di solito si fanno verbalmente per le modeste quantità e per iscritto per le forniture più impegnative, avvengono con la formula « per merce vista e gradita ». Nelle altre forme di vendita, se non sussistono particolari accordi sul tipo della merce, queste si intendono stipulate per merce « alla rinfusa », ossia tutto il prodotto raccolto, senza alcuna selezione.

Art. 147 - Classificazione della merce

Gli ortaggi, di norma, vengono suddivisi nelle seguenti classi:

— prima classe: l'ortaggio che possiede le dimensioni massime della specie tipica della zona (salvo qualche piccola tolleranza rientrante, sempre, nella calibratura media usuale), che ha un ottimo colore e che non presenta, esteriormente, lesioni o difetti;

— seconda classe: l'ortaggio che risulta di dimensione leggermente inferiore alla calibratura, o dimensione, minima prevista per la « prima classe », ma che mantiene inalterate le altre qualità, fatta eccezione per qualche lieve difetto, purché

questi non pregiudichi l'aspetto o la sanità del prodotto;

— scarto: il prodotto che non è utilizzabile commercialmente.

La frutta, di norma, viene così classificata:

— prima scelta: la frutta che possiede le dimensioni massime della specie tipica della zona (salvo qualche piccola tolleranza rientrante, sempre, nella calibratura media usuale), che ha un ottimo colore e che non presenta, esteriormente, lesioni o difetti;

— seconda scelta: il prodotto che risulta di dimensione leggermente inferiore alla calibratura, o dimensione, minima prevista per la « prima scelta », ma che mantiene inalterate le altre qualità, fatta eccezione, per qualche lieve difetto, purché questi non pregiudichi l'aspetto o la sanità del prodotto;

— terza scelta: la frutta che presenta difetti vistosi, ma non pregiudizievoli alla sua commerciabilità;

— scarto: il prodotto non utilizzabile commercialmente.

Art. 148 - Caparra

Il compratore, concluso il contratto, versa al venditore, a titolo di caparra, una somma che varia dal 10 al 15% dell'importo del contratto. Se non risulta una diversa volontà dei contraenti, la caparra s'intende prestata a conferma e per il buon fine del

contratto e vale come anticipo sul pagamento del suo ammontare e viene scomputata dal saldo dell'ultima consegna. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra stessa.

Art. 149 - Ritiro della merce

Se vige la clausola negoziale « per merce vista e gradita », il termine per effettuare il ritiro è stabilito di comune accordo tra le parti. Comunque, il venditore dà al compratore tempestiva comunicazione della disponibilità della merce, fissando i giorni in cui la stessa può essere ritirata, il che, di norma, avviene sul luogo di produzione, in località accessibile agli automezzi e nei giorni prestabiliti, senza alcuna tolleranza. In caso di ritardo nel ritiro della merce, se non sussistono cause di forza maggiore di indiscussa evidenza, il compratore è tenuto a risarcire il venditore dei danni eventualmente derivati da tale ritardo.

Il compratore normalmente, assiste al ritiro o si fa rappresentare da persona di sua fiducia: ciò esclude qualsiasi successiva contestazione della merce.

Art. 150 - Termini di consegna della merce

La consegna o la spedizione della merce, anche se differita o ripartita in uno o più periodi di tempo, normalmente avviene per la singola partita o per ogni quota, entro il periodo, o i periodi in merito previsti dal contratto, che in genere coincidono con l'epoca normale di raccolta, nella zona, del prodotto trattato.

Per le merci deperibili e destinate al consumo, la consegna si effettua nelle prime ore del mattino, all'apertura del mercato ortofrutticolo di destinazione.

Art. 151 - Pesatura

La pesatura della merce venduta sul luogo di produzione, è a carico del venditore e non si pesa tutto il quantitativo, ma solo alcune casse scelte a caso dall'acquirente o chi per lui, facendo poi la media del peso di ogni cassa al netto della tara, che è applicata a tutta la partita in corso di diritto o per ogni cento casse.

Art. 152 - Imballaggi

Gli imballi vengono forniti dal compratore.

Art. 153 - Tara

La tara è quella reale.

Art. 154 - Contestazioni

In caso di contestazione della specie, qualità e classe degli ortofrutticoli, il compratore dà, a mezzo telefono o telegrafo, immediato avviso al venditore e, se autorizzato, provvede poi a vendere « per conto » il prodotto contestato, rimettendo il netto ricavo al venditore interessato. Le contestazioni di una consegna, risultante quota di un contratto con consegne differite o ripartite a periodi, non pregiudica il diritto alla consegna successiva.

Art. 155 - Pagamento

Il pagamento si effettua per contanti, al ritiro di ogni singola consegna, anche se essa è una quota di un contratto con consegne differite.

m) FRUTTA SECCA

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

n) ERBE SEMENTI E FORAGGI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

o) FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

p) PIANTE DA VIVAIO E DA TRAPIANTO

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

q) **PIANTE OFFICINALI E COLONIALI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

r) **DROGHE E SPEZIE**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 3 - PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

a) **LEGNA DA ARDERE**

Art. 156 - Forma del contratto

Le contrattazioni della legna da ardere si fanno di solito verbalmente. Si ricorre al contratto scritto solo per le partite importanti.

Art. 157 - Qualità della merce

La legna da ardere deve essere, salvo diversi accordi, di essenze quercine e stagionata - intendendosi, per tale, quella che ha un grado di umidità che oscilla dal 20% al 25% (riferita al verde) - e deve essere della seguente pezzatura:

— normale (lunghezza massima mt. 1,06 - diametro minimo cm. 5, massimo cm. 25);

— per stufa (lunghezza massima cm. 25 - diametro cm. 5, massimo cm. 14);

— per caminetto (lunghezza massima cm. 50 - diametro minimo cm. 5, massimo cm. 18).

Art. 158 - Caparra

Nelle contrattazioni di legna da ardere, che avvengono tra produttore e rivenditore, l'acquirente versa una caparra che, generalmente, è del 20-30% dell'importo del contratto. Detta caparra viene scomputata nel pagamento della partita a cui si riferisce ed ha funzione di penale convenzionale nel caso di inadempienza di una delle parti. Nelle vendite dirette al consumo, non è uso corrispondere la caparra.

Art. 159 - Luogo di consegna

La consegna della legna da ardere, acquistata da un rivenditore, avviene presso il magazzino del dettagliante o in località limitrofa al bosco, accessibile da mezzo di trasporto specificando se leggero o pesante. Quella diretta al consumo è normalmente consegnata al domicilio del compratore a carico del quale rimane l'onere per l'immagazzinaggio.

Art. 160 - Pesatura

La pesatura della legna è a carico del venditore, anche se consegnata al domicilio del compratore. Quest'ultimo ha diritto a ripesare la legna e le relative spese di pesatura sono a suo carico.

Art. 161 - Termine di consegna o ritiro

Il termine della consegna o del ritiro della merce è normalmente indicativo, con tolleranza di circa 20 giorni, salvo il caso di forza maggiore. In caso di inadempienza si pratica la diffida a ritirare o consegnare la merce entro il termine massimo di giorni 10.

Art. 162 - Espressione « circa »

Quando alla dichiarazione di quantità della merce è aggiunta l'espressione « circa », è ammessa la tolleranza fino al 10% in più o in meno della quantità contrattata.

Art. 163 - Pagamento

Il pagamento del prezzo della merce si effettua per intero, a contanti, nel luogo di consegna ed all'atto della consegna stessa.

Art. 164 - Difetti della merce

In caso di contestazione senza visita, ove anche una parte soltanto della merce risultasse di qualità non mercantile o non corrispondente al contratto, il compratore ha diritto ad effettuare lo scarto ed ha la facoltà di rifiutare l'intera partita quando lo scarto superi un quarto della stessa.

b) CARBONE VEGETALE

Art. 165 - Forma del contratto

Le contrattazioni del carbone vegetale avvengono generalmente a voce; in tale occasione si determina la specie del legno da cui è stato o sarà ricavato e la qualità (cannello, spacco o misto). Si suole ricorrere al contratto scritto soltanto per le partite di importante entità.

Art. 166 - Qualità ed impurità

Il carbone vegetale, che viene venduto a peso, è di qualità mercantile quando è asciutto, di media pezzatura, con un massimo nel complesso del 10% di tritume, impurità e materie estranee e con una umidità non superiore al 12% riferito al secco.

Art. 167 - Pesatura

La pesatura del carbone è a carico del venditore.

Art. 168 - Recipienti

Nella vendita del carbone, i recipienti (sacchi) sono ordinariamente forniti dal venditore e debbono essere restituiti franchi al di lui domicilio appena vuotati ed in ogni caso, nel termine di cinque giorni da quello del ricevimento della merce. La tara viene calcolata in ragione di kg. 2 a sacco.

Art. 169 - Termine della consegna o ritiro

Il termine della consegna o del ritiro della merce è normalmente indicativo, con tolleranza di circa 20 giorni, salvo il caso di forza maggiore. In caso di inadempienza si pratica la diffida a ritirare o consegnare la merce entro il termine massimo di giorni 10.

Art. 170 - Espressione « circa »

Quando alla dichiarazione di quantità della merce è aggiunta l'espressione « circa », è ammessa la tolleranza fino al 10% in più o in meno della quantità contrattata.

Art. 171 - Accertamento dell'umidità

In caso di contestazione sul grado di umidità, l'accertamento si effettua generalmente con esami di laboratorio.

Art. 172 - Pagamento

Il pagamento del prezzo della merce si effettua per intero, a contanti, nel luogo di consegna ed all'atto della consegna stessa.

Art. 173 - Difetti della merce

In caso di contestazione senza visita, ove anche una parte soltanto del carbone risultasse di qualità non mercantile o non corrispondente al contratto, il

compratore ha diritto ad effettuare lo scarto ed ha facoltà di rifiutare l'intera partita quando lo scarto superi un quarto della stessa.

Art. 174 - Classificazione

Il carbone vegetale si distingue in:

- cannello: quello fatto con legno proveniente da bosco ceduo non superiore ai 10 cm. di diametro (tipo pregiato);
- spacco: quello ottenuto con legna da fusto e ramaglia di grosse piante, opportunamente spaccate prima della cottura;
- misto: quello che comprende cannello e spacco mescolati. Il carbone di qualità forte è quello di rovere, cerro, leccio, carpino e orniello; di qualità dolce è quello di castagno, pino, ontano e nocciolo.

c) LEGNAME DA OPERA O ROZZO

Art. 175 - Forma del contratto

Le contrattazioni del legname da opera si fanno tanto verbalmente quanto per iscritto. Le vendite di una certa consistenza avvengono di norma per iscritto.

Art. 176 - Modo di contrattazione

Il legname da opera viene venduto a peso o a metro cubo, anche se si tratta di tronchi; a metri cubi se si tratta di tavoloni, palanche, murali, mezzi murali, travi da tetto, tavole e listelli; a numero se si tratta di paletti.

I tronchi, di rovere, cerro e di faggio possono essere venduti a peso o a metro cubo, nonché a numero di traverse ricavabili ed in quest'ultimo caso su stima che viene effettuata da tecnici competenti, prendendo come base la traversa da cm. 260x24x14.

Art. 177 - Caparra

Il compratore, concluso il contratto, versa al venditore, a titolo di caparra, una somma che si aggira sul 10%-20% dell'importo del contratto.

Detta caparra viene scomputata all'atto del pagamento del prezzo e ha funzione di penale convenzionale nel caso di inadempienza di una delle due parti.

Art. 178 - Qualità del legname

La qualità del legname venduto in tronchi viene accertata all'atto dell'acquisto, adottandosi la clausola di « merce vista e piaciuta ».

Art. 179 - Luogo della consegna

La consegna della merce ha luogo generalmente sul letto di caduta o sul ciglio strada.

Se sul letto di caduta, l'accesso deve essere agibile a trattori cingolati o a ruote; se sul ciglio strada, ad automezzi medio-pesanti.

Art. 180 - Termine di consegna o ritiro

Il termine della consegna o del ritiro della merce è normalmente indicativo con tolleranza di circa 20 giorni, salvo caso di forza maggiore. In caso di inadempienza si pratica la diffida a ritirare o consegnare la merce entro il termine massimo di giorni 10.

Art. 181 - Concorso di esperti

Nella compra-vendita di legname in tronchi o in traverse è abituale l'intervento di stimatori di fiducia delle parti (colaudatori).

d) SUGHERO

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

e) ALBERI IN PIEDI

Art. 182 - Forma del contratto

Le contrattazioni degli alberi destinati al taglio, si fanno di

solito verbalmente. Si ricorre al contratto scritto solo per le partite importanti.

Art. 183 - **Modalità di vendita**

Nella vendita di alberi in piedi destinati al taglio il venditore contrassegna uno per uno gli alberi oggetto della trattativa e pattuisce il termine massimo di abbattimento. Se la vendita si riferisce ad un bosco nel contratto si indica la zona ove detto bosco è ubicato precisandone i confini.

Art. 184 - **Caparra**

Nella compra di alberi in piedi destinati al taglio, sia che essi siano isolati, in gruppo od a bosco, il compratore, concluso il contratto, versa al venditore, a titolo di caparra, una somma che si aggira dal 30 al 50% dell'importo del contratto stesso. Detta caparra viene scomputata all'atto del pagamento del prezzo ed ha funzione di penale convenzionale nel caso di inadempienza di una delle parti.

Art. 185 - **Modalità del taglio**

Nella vendita di gruppi di alberi o di alberi compresi in un bosco, è sempre sottinteso che la esecuzione del relativo taglio deve essere effettuata con il rispetto delle norme di polizia forestale vigenti in materia, sia per i modi che per il numero delle piante.

Art. 186 - **Concorso di esperti**

Nella vendita di alberi in piedi, a gruppi od in boschi, è consuetudinario il concorso di estimatori di fiducia delle parti, ai quali compete il 2% del valore della stima, da corrispondersi da colui che ha conferito l'incarico.

Art. 187 - **Termini di riconsegna del bosco**

La riconsegna del bosco dato per il taglio avviene, al termine della stagione silvana, salvo diversi accordi. Trascorsa detta data, il prodotto del taglio, rimasto sul posto, passa, automaticamente, di proprietà di colui che ha effettuato la vendita.

f) **PASSONI**

Art. 188 - **Qualità della merce, caratteristiche e modalità di consegna**

I passoni si ricavano da polloni di castagno e sono lunghi da due a tre metri con un diametro in punta da sei a dieci centimetri.

Essi vengono usati prevalentemente per vigneti e recinzioni.

I passoni devono essere piuttosto diritti scortecciati e non spaccati e la relativa vendita viene fatta a numero, ed a prezzo variabile a seconda della lunghezza.

La consegna della merce avviene nel bosco, all'imposto o franco destino.

CAP. 4 - PRODOTTI DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 5 - PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE

a) MINERALI METALLIFERI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

b) MINERALI NON METALLIFERI

Materiali lapidei.

Art. 189 - Descrizione dei materiali lapidei

Nella provincia di Perugia vengono estratti i seguenti materiali lapidei:

- brecce o pietrischi naturali;
- pietre per la produzione di brecce o pietrischi artificiali, graniglie, sabbie di frantoio, granulati e calce idrata;
- pietre da elevazione da rivestimento e da coronamenti vari.

Art. 190 - Brecce o pietrischi

Si intendono brecce o pietrischi naturali i materiali lapidei estratti nelle adatte dimensioni e con aggregati naturali fino ad un massimo del 30% del volume.

Sono considerati brecce e pietrischi artificiali quelli prodotti con la frantumazione meccanica della pietra: dette brecce e pietrischi possono essere lavorati a secco o a umido. Questi prodotti, se forniti per calcestruzzi, non devono contenere polveri o materiali estranei in misura superiore al 2% del volume.

Art. 191 - Pietre da elevazione, da rivestimento e da coronamenti vari

I principali tipi di pietre che si estraggono nella Provincia sono i seguenti:

- rossa, rosa o bianca, detta « pietra di Assisi »;
- bruna grigia del Subasio, di Olmo e di Lacugnana;
- azzurra grigia del Trasimeno;
- grigia di Monte S. Savino (Valfabbrica);
- grigia di S. Terenziano;
- grigia di Tuoro sul Trasimeno;
- bianco tortora, detta « caciolfa », di Valfabbrica.

Dette pietre vengono fornite

per filari regolari o per opere incerte « opus incertum » (poligonali o rettangolari) e con la facciata a vista così rifinita: bugnata, subbiata, a punta grossa, subbiata a punta fina, martellata, martellinata, bocciardata, filo a sega e lucidata.

Art. 192 - **Modalità di contrattazione**

I materiali lapidei vengono venduti in relazione all'uso a cui sono destinati, ossia a metri cubi, a metri lineari od a peso, ed essi sono, normalmente, contrattati a voce oppure tramite commissione scritta (copia commissione).

In mancanza di specifici accordi, i suddetti materiali si intendono resi franco luogo di produzione, mentre il carico degli stessi sul mezzo di trasporto in partenza è sostenuto dal venditore.

Art. 193 - **Caparra**

Per le forniture impegnative l'acquirente versa una caparra, che di norma si aggira sul 25% dell'importo totale della fornitura stessa. Tale caparra si intende versata a conferma e per il buon fine del contratto e vale anche come anticipo sul pagamento.

CAP. 6 - **PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI**

a) **RISO BRILLATO**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

b) **FARINA SEMOLA E SOTTO-PRODOTTI DELLA MACINAZIONE**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

c) **PASTE**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

d) **PRODOTTI DELLA PANETTIERIA**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

e) **PRODOTTI DOLCIARI**

Art. 194 - **Trasporto**

E' concessa la resa franco magazzino cliente soltanto per quantitativi non inferiori ai 10 chili. In caso di spedizioni a mezzo pacco postale le spese relative sono sempre a carico del committente, salvo diverso accordo.

Art. 195 - **Consegne per l'estero**

Le spedizioni ai committenti residenti all'estero sono effettuate franco frontiera o porto di imbarco. Per via aerea sono rese franco aereoporto di partenza.

L'assicurazione delle merci spedite via mare ed area viene eseguita solo se richiesta dal committente, in tal caso il relativo importo viene addebitato in fattura.

Art. 196 - **Spese**

Le spese di incasso, il bollo, il bollo tratta e l'I.V.A. sono addebitate in fattura.

Art. 197 - **Sconti**

Per i pagamenti con tratta a vista al ricevimento della merce o della fattura viene concesso uno sconto che varia dal 2 al 3%; per i pagamenti per contanti viene concesso uno sconto dal 3 al 5%.

Art. 198 - **Contestazioni**

Le contestazioni sulla specie e sulla quantità delle merci devono essere eseguite, per essere valide, al vettore all'atto della consegna. Inoltre le contestazioni sulla qualità della merce devono essere fatte entro gli 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

Le contestazioni sulla qualità

delle merci vendute al dettaglio nella loro confezione originale, sono generalmente eseguite dal consumatore che, nella maggioranza dei casi, suole restituire, direttamente al produttore, la merce avariata, ottenendone la sostituzione con altra integra.

Art. 199 - **Cioccolato «gianduia»**

Oltre alla produzione delle varietà di cioccolato, previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia, si fabbrica anche il tipo « gianduia », che viene smerciato sotto la forma di tavolette, creme, cioccolatini (denominati « gianduiotti ») e simili.

Tale tipo di cioccolato è caratterizzato dall'apporto di noccioline finemente lavorate, che si aggiungono al cacao ed allo zucchero in proporzione che varia da un quarto ad un ottavo, secondo la qualità.

f) **CARNI FRESCHE, CONGELATE PREPARATE E FRATTAGLIE**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

g) **PESCI PREPARATI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

h) **PRODOTTI SURGELATI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

i) **CONSERVE ALIMENTARI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

l) **LATTE E DERIVATI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

m) **OLIO DI OLIVA**

Art. 200 - Modo di contrattazione

La contrattazione di olio di oliva avviene generalmente a voce o per iscritto, su campione o su tipo da determinarsi dai contraenti, e sempre a peso e per quintale.

Art. 201 - Campione

Quando la merce, è pronta in magazzino, il compratore assaggia l'olio dei vari recipienti, prelevando, da quelli scelti i campioni (in quantità proporzionale alle partite), che generalmente vengono conservati dai contraenti senza essere sigillati salvo accordi diversi.

Art. 202 - Consegna della merce

I recipienti per la consegna della merce vengono forniti dal compratore, ma la spesa di riempitura dei recipienti stessi è a carico del venditore.

Art. 203 - Trasporto della merce

Il trasporto della merce dal magazzino del venditore a quello del compratore o alla stazione ferroviaria, è a carico del compratore. Salvo patto contrario.

Art. 204 - Avarie

Nel caso che la consegna della merce sia a termine e che i recipienti non vengano sigillati dal compratore, il venditore è responsabile della manutenzione dell'olio.

Art. 205 - Pagamento

Il pagamento si effettua a pronti contanti al momento della consegna della merce salvo fatto contrario.

Art. 206 - Cali e abbuoni

Non è ammesso alcun calo dell'olio nei trasporti e nelle consegne a termine, come pure non si concede alcun abbuono al momento della consegna dell'olio.

Art. 207 - Caparra

Il compratore, concluso il contratto, versa al venditore, a titolo di caparra, una somma che varia dal 10 al 20% del prezzo pattuito.

Se non risulta una diversa volontà dei contraenti, la caparra si intende prestata a conferma del contratto e vale anche come inizio di pagamento del prezzo. Il suo ammontare viene scomputato nel pagamento del prezzo dell'ultima consegna. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Art. 208 - **Olio di oliva lampante**

Per olio di oliva lampante si intendono tutti gli oli vergini che, per il disposto della legge 13/11/1960 n. 1407 e 5/7/1969 n. 578, non sono classificati commestibili, fanno parte di questa classificazione gli oli vergini che hanno acidità superiore a 4° o che hanno difetti organolettici quali ad esempio: la rancidità, il sapore di terra, di morchia ecc...

Art. 209 - **Modo di contrattazione dell'olio lampante**

La contrattazione dell'olio di oliva lampante avviene in base ad una percentuale di acidità dichiarata o con un conguaglio detto « reversibilità ».

Art. 210 - **Reversibilità**

La reversibilità (conguaglio) sugli oli di oliva lampanti, per la maggiore o minore acidità si calcola in ragione di kg. 1 dell'olio contrattato per ogni grado di acidità fino agli 8 gradi per quintale; la reversibilità oltre gli 8 gradi e fino ai 13 gradi, è dell'1½%; dai 13 in su, del 2% o 2,50%.

n) **OLI E GRASSI VEGETALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

o) **OLI E GRASSI ANIMALI PER USI ALIMENTARI E INDUSTRIALI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

p) **PELLI GREZZE E RESIDUI DELLA MACELLAZIONE**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

q) **VINI**

Art. 211 - **Modo di contrattazione**

I vini si contrattano generalmente: per assaggio alla cantina; per campione; per assaggio con successivo prelevamento di campione.

Art. 212 - **Quantità**

I contratti di vino sono stabiliti sia a peso, per quintale, sia a grado ettogrado, cioè in base alla percentuale alcolica contenuta in un ettolitro.

Art. 213 - **Campione**

Il compratore preleva un campione di vino che generalmente non viene sigillato.

Per le partite di una certa entità però, e specie per quelle destinate all'esportazione, sia fuori provincia che all'estero, si prelevano tre campioni sigillati, dei quali uno viene custodito dal venditore e gli altri due dal compratore per le eventuali contestazioni. La misura del campione prelevato non supera mai il litro.

Il compratore si rimette alla buona fede del venditore, senza sigillare la botte di vino contrattata. Può garantirsi con lo scambio di campioni sigillati.

Art. 214 - **Avarie**

Qualora per patto espresso venga dal compratore suggellata la botte, il venditore non è più tenuto a rispondere delle avarie cui possa soggiacere il vino.

Qualora però le avarie dipendono da rottura del recipiente o da altre cause di forza maggiore, il compratore non ha diritto che alla restituzione della caparra.

In caso che la botte non venga suggellata, il venditore deve compiere tutte le operazioni di buona manutenzione del vino.

Art. 215 - **Caparra**

Il compratore, concluso il contratto, versa al venditore, a titolo di caparra, una somma che varia dal 20 al 30% del prezzo pattuito.

Se non risulta una diversa volontà dei contraenti, la caparra si intende prestata a conferma e per il buon fine del contratto e vale anche come anticipo di pagamento del prezzo.

Il suo ammontare viene scomputato nel pagamento dell'ultima consegna. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.

Art. 216 - **Tara**

La tara che si concede nella pesatura è quella reale, cioè dal peso lordo si deduce il peso effettivo dei recipienti che contengono il vino.

Art. 217 - **Garanzia della gradazione alcolica**

Qualora il contratto è fatto per gradazione alcolica, il venditore garantisce la gradazione stessa.

La differenza normalmente tollerata è di 2 decimi di grado.

In caso di contestazione si portano i campioni suggellati da ambo le parti a Laboratori Ufficiali di analisi, scelti dalle parti, perché facciano la gradazione ed il pagamento si fa secondo la gradazione media risultante dai certificati di analisi.

Art. 218 - Ritiro della merce

Se nel contratto non è previsto alcun termine per il ritiro del vino, il compratore ritira la merce entro un periodo di tempo variabile fra i 20 ed i 30 giorni dalla data del contratto stesso.

In caso di mancato ritiro della merce entro il termine stabilito è diritto del venditore annullare il contratto, incamerare la caparra e chiamare il compratore al risarcimento dei danni.

Nel caso di termine consuetudinario il venditore dovrà invitare il compratore ad effettuare il ritiro fissando un breve termine perentorio, previa diffida legale.

Art. 219 - Pesatura e riempitura dei recipienti

I recipienti vengono generalmente forniti dal compratore, ma la riempitura e la pesatura sono a carico del venditore.

Art. 220 - Carico e trasporto

L'operazione di carico del vino venduto ed il trasporto di questo, salvo patti in contrario, sono a carico del compratore.

Art. 221 - Pagamento

Il pagamento si effettua per contanti al ritiro della merce.

r) ALCOOL E LIQUORI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

s) BIRRA

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

t) ACQUE MINERALI GASSOSE E GHIACCIO

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 7 - PRODOTTI DELLA INDUSTRIA DEL TABACCO

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 8 - PRODOTTI DELLA INDUSTRIA DELLE PELLI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

**CAP. 9 - PRODOTTI DELLE
INDUSTRIE TESSILI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

**CAP. 10 - PRODOTTI DELLE
INDUSTRIE DELL'
ABBIGLIAMENTO
E DELL'ARREDAMENTO**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

**CAP. 11 - PRODOTTI DELLE
INDUSTRIE
DEL LEGNO**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

**CAP. 12 - PRODOTTI DELLE
INDUSTRIE DELLA
CARTA, POLIGRAFICA
E FOTOFONOCINEMATOGRAFICHE**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

**CAP. 13 - PRODOTTI DELLE
INDUSTRIE
METALLURGICHE**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

**CAP. 14 - PRODOTTI DELLE
INDUSTRIE
MECCANICHE**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

**CAP. 15 - PRODOTTI DELLE
INDUSTRIE DELLA
TRASFORMAZIONE
DEI MINERALI
NON METALLIFERI**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

**CAP. 16 - PRODOTTI DELLE
INDUSTRIE
CHIMICHE**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

**CAP. 17 - PRODOTTI DELLE
INDUSTRIE DELLA
GOMMA ELASTICA**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

**CAP. 18 - PRODOTTI DELLE
INDUSTRIE VARIE**

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

TITOLO VI

Credito - Assicurazione - Borsa valori

TITOLO VI

Credito - Assicurazione - Borsa valori

CAP. 1 - USI BANCARI

Art. 222 - Operazioni di credito documentario
(artt. 1527, 1530
Cod. Civ.)

Gli Istituti ed Aziende di credito, nelle operazioni di credito documentario, si attengono, ai sensi degli artt. 1527 e 1530 Cod. Civ. alle « Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari » accertati dalla Camera di Commercio internazionale.

Art. 223 - Pagamento del prezzo nella vendita contro documenti (art. 1528 Codice Civile)

Se nella vendita contro documenti il contratto non dispone circa il pagamento del prezzo e degli accessori, il pagamento stesso deve essere eseguito nel momento e nel luogo in cui av-

viene la consegna dei documenti indicati dall'art. 1527 del Codice Civile.

Se il pagamento di cui sopra deve avvenire a mezzo Istituto od Azienda di credito, i documenti devono essere presentati all'Istituto od Azienda di credito incaricato, durante l'orario di apertura degli sportelli.

Art. 224 - Pagamento diretto del compratore dopo il rifiuto opposto dagli Istituti od Aziende di credito, all'atto della presentazione dei documenti secondo le forme d'uso
(art. 1530 Cod. Civ.)

Quando il rifiuto da parte di un Istituto od Azienda di credito al pagamento del prezzo dei documenti al presentatore degli stessi è fatto verbalmente, la prova del rifiuto è data dal verbale di offerta reale dei documenti stessi.

Art. 225 - **Interesse di conto corrente** (misura non pattuita)

Quando la misura degli interessi non è stata pattuita, gli Istituti ed Aziende di credito conteggiano gli interessi stessi in conformità alle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, e comunque in misura non inferiore al « prime rate » vigente.

Gli interessi nella misura determinata come sopra decorrono anche sui saldi dei conti debitori della clientela chiusi per qualsiasi motivo e sono regolati trimestralmente producendo a loro volta interessi.

Art. 226 - **Obblighi degli Istituti ed Aziende di credito nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione** (art. 1838 comma 2 Cod. Civ.)

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione si intendono assunti a semplice custodia dagli Istituti ed Aziende di credito i titoli non quotati nelle Borse Italiane e che non siano generalmente conosciuti sulla piazza ove viene costituito il deposito, escluso pertanto ogni obbligo dell'Istituto od Azienda di credito di chiedere in tempo utile le istruzioni al depositante per l'esercizio del diritto di opzione, per richiamo di decimi e per la conversione

dei titoli nonché di incassare i dividendi, i premi o i rimborsi di titoli estratti. L'Istituto od Azienda di credito esegue tuttavia le istruzioni che il cliente di propria iniziativa abbia tempestivamente impartito.

Art. 227 - **Deposito di titoli a custodia ed amministrazione presso Istituti od Aziende di credito** (misura del compenso) (art. 1838 comma 3 Cod. Civ.)

Nel deposito di titoli a custodia ed amministrazione gli Istituti ed Aziende di credito percepiscono un compenso in misura non inferiore a quella fissata nelle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari.

Art. 228 - **Termine usuale per il preavviso di recesso dal contratto per apertura del credito a tempo indeterminato** (art. 1845 Cod. Civ.).

Nelle aperture di credito a tempo indeterminato e nelle operazioni bancarie regolate in conto corrente, di cui all'art. 1855 Cod. Civ., il recesso può essere esercitato col preavviso anche di un solo giorno, ferma restando la sospensione immediata dell'utilizzo del credito.

Art. 229 - Liquidazione interessi nei mutui ipotecari e nelle operazioni bancarie in genere

Nel calcolo degli interessi di frazione d'anno sui mutui ipotecari e nel calcolo degli interessi a carico della clientela nelle operazioni bancarie in genere, gli Istituti ed Aziende di credito computano i giorni secondo l'anno civile e dividono il numero così ottenuto per il divisore fisso dell'anno commerciale.

Nel caso di effetti oggetto di sconto cambiario o finanziario non pagati a scadenza, gli interessi di mora a carico del cliente sono conteggiati nella misura stabilita dalle condizioni e norme che regolano le operazioni ed i servizi bancari, e comunque in misura non inferiore al « prime rate » vigente.

Art. 230 - Chiusura del conto corrente e interesse composto

Nelle operazioni bancarie l'interesse degli interessi (interesse composto) è calcolato portando in conto:

a) per conti e depositi non vincolati, l'interesse semplice maturato annualmente;

b) per i conti e depositi vincolati, l'interesse semplice maturato alle relative scadenze o annualmente;

c) per i conti correnti, anche

saltuariamente debitori, l'interesse semplice maturato alla fine di ogni trimestre, cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre.

L'interesse così portato in conto, produce a sua volta l'interesse nella stessa misura.

Art. 231 - Rinnovazione precedente operazione cambiaria

Nella rinnovazione di una precedente operazione cambiaria, gli Istituti ed Aziende di credito fanno figurare contabilmente due distinte operazioni: lo sconto del nuovo effetto e l'estinzione dell'effetto in scadenza.

Art. 232 - Fondi (o somme) a disposizione - Significato bancario

Le espressioni « fondi a disposizione » o « somme a disposizione » stanno ad indicare somme tenute a disposizione di terzi e giacenti presso Istituti od Aziende di credito in attesa di ritiro da parte dei beneficiari. Dette somme sono infruttifere.

Art. 233 - Accredito in conto « salvo buon fine »

L'importo degli assegni bancari, assegni circolari, vaglia ed altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e sal-

vo buon fine e non è disponibile prima che l'Istituto od Azienda di credito ne abbia effettuato l'incasso. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

E' tuttavia in facoltà dell'Istituto od Azienda di credito di rendere disponibile l'importo anche prima di averne effettuato l'incasso. In caso di mancato incasso, all'Istituto od Azienda di credito spettano tutti i diritti ed azioni compresi quelli di cui all'art. 1829 del Codice Civile.

La pratica suddetta è seguita anche nel caso di effetti accreditati salvo buon fine.

Art. 234 - Esecuzioni di incarichi ricevuti dagli Istituti ed Aziende di Credito (art. 1856)

Gli incarichi che gli Istituti ed Aziende di credito operanti in Italia ricevono dall'estero sono regolati dalla legge italiana.

Art. 235 - Diminuzione del valore dei beni dati a garanzia (art. 1850 Cod. Civ.)

Se il valore dei beni dati a garanzia dell'anticipazione bancaria, siano essi titoli e/o mer-

ci, diminuisce di un decimo o più rispetto al valore che essi avevano al tempo del contratto, gli Istituti ed Aziende di credito, anche ai fini dell'art. 1850 Cod. Civ., usano accordare per il reintegro della garanzia un termine di cinque giorni dalla richiesta, con diffida che trascorso tale termine l'Istituto ed Azienda di credito ha il diritto di far vendere senz'altro avviso il pegno.

Art. 236 - Interessi di mora su rate scadute di mutui e finanziamenti (art. 1283 Cod. Civ.)

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza di quanto dovuto dal debitore per capitale interessi ed accessori, gli Istituti e le Aziende di credito percepiscono gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato.

CAP. 2 - USI DELLE ASSICURAZIONI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 3 - USI DELLE BORSE VALORI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

TITOLO VII

Altri usi

TITOLO VII

Altri usi

CAP. 1 - PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

li perdite ricadono sul fattore o agente rurale.

Nel compimento di tali atti essi impegnano e vincolano il preponente.

a) IMPIEGO PRIVATO

Art. 237 - Poteri dei fattori di campagna o agenti rurali

I fattori di campagna o agenti rurali sono in genere facoltizzati a compiere, nell'interesse dell'azienda agricola alla quale sono addetti, le operazioni di compra-vendita del bestiame, nonché di acquisto delle sementi, dei concimi, degli anticrittogamici e di quanto altro è necessario alla conduzione dell'azienda compresa l'assunzione temporanea di manodopera.

Nel caso di vendite non andate a buon fine per colpa del fattore o agente rurale, in quanto effettuate a persone notoriamente non solvibili, le eventua-

b) PRESTAZIONI PERIZIALI

Art. 238 - Concorso di periti nella stima delle scorte vive e morte di fondi rustici

Negli escomi colonici, nelle restituzioni di affittanze agrarie, come nella divisione del patrimonio nelle famiglie coloniche o coltivatrici dirette, è usuale l'intervento di periti o di esperti per la stima delle scorte vive e morte del fondo, oppure dei beni da dividere.

In detti casi le parti si avvalgono, ciascuna, dell'opera di un proprio perito od esperto, oppure di un unico arbitro.

Art. 239 - Competenze per i periti e stimatori delle scorte vive e morte dei fondi rustici

A ciascuno dei due periti di parte spetta l'1% della somma stimata (da corrispondersi da colui che gli ha conferito l'incarico).

Se dai due periti e stimatori viene nominato un periziatore, detto periziere percepisce anch'esso l'1% e cioè lo 0,50% da ciascuna delle due parti.

In caso di perizia arbitrale, il perito arbitrale unico percepisce complessivamente l'1,50% sulla somma stimata. Nella maggioranza dei casi detto arbitro unico porta con sé un aiutante al quale deve corrispondere lo 0,50% sull'entità della stima.

Quando il perito ne avverte l'opportunità viene aiutato nella sua opera da altri periti il cui compenso è a suo carico.

c) LAVANDERIE E STIRERIE

Art. 240 - Consegna della merce e disposizione per la lavorazione

Il committente, all'atto della consegna della merce, può chiederne la verifica alla ditta e deve dare l'esatta disposizione della lavorazione.

La ditta ricevente rilascia al committente la bolletta di commissione, documento indispensabile per il ritiro dell'oggetto

dopo l'esecuzione del lavoro. Nella bolletta la ditta indica il prezzo previsto e concordato.

Art. 241 - Ritiro e verifica degli oggetti

Il ritiro dell'oggetto non può effettuarsi senza saldo totale del prezzo di lavorazione e senza la contemporanea riconsegna, alla ditta, della bolletta di commissione, già rilasciata al cliente e che costituisce, per la ditta stessa, documento liberatorio.

In caso di furto o di smarrimento della bolletta di consegna il cliente ne deve dare per iscritto, immediato avviso alla ditta.

Art. 242 - Responsabilità della ditta lavoratrice

La ditta deve eseguire le commissioni ad essa affidate a «regola d'arte».

La ditta in genere non è responsabile dell'esito della lavorazione nonché della conservazione degli oggetti che siano, anche non apparentemente, deteriorati dal sole, dal sudore, dalla polvere, dal fumo, dall'eccessivo uso o che siano confezionati con fibre di cui non si conosca l'esatta composizione. La ditta non risponde di eventuali raccorciamenti, pieghe, deformazioni che si verificano su oggetti tinti o lavati per la natura del tessuto o per difetto dell'oggetto o per vizi di confe-

zione, né del deterioramento delle guarnizioni, delle imbottiture, dei canovacci interni, delle asole, dei bottoni e della gomma per gli articoli di gomma e simili. In caso però di bottoni o accessori di particolare pregio o valore la ditta deve adottare le necessarie cautele per la loro conservazione.

La ditta può sempre recedere dal contratto o sospendere l'esecuzione se abbia gravi motivi di dubbio circa il buon esito della lavorazione.

Art. 243 - Riuscita della tintura

Nelle commissioni di tintura secondo campione la ditta è tenuta a raggiungere il più possibile il colore desiderato dal committente ma non a garantire la perfetta imitazione. Se il risultato della prima tintura non è di gradimento del cliente, questi può richiedere una seconda tintura di colore più scuro o diverso da quello della prima tintura.

Art. 244 - Termini della riconsegna

La commissione deve esaurirsi, salvo patto diverso, entro due mesi dalla sua data. Dopo i tre mesi, dalla data della consegna, la ditta non risponde del deterioramento dell'oggetto provocato da cause non imputabili a propria incuria e ha facoltà di applicare un sovrapprezzo per il deposito. Peraltro, trascorsi

nove mesi dal termine massimo previsto per il ritiro, la ditta non risponde della riconsegna dell'oggetto.

Art. 245 - Smarrimento degli oggetti

Se gli oggetti consegnati per la lavorazione non sono reperiti alla scadenza del termine di consegna, non si considerano smarriti prima del novantesimo giorno dal reclamo scritto presentato dal committente.

Art. 246 - Danni

In caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'oggetto per colpa della ditta, la stessa suole offrire a titolo di risarcimento il valore effettivo ed attuale dell'oggetto. Il valore da calcolare è quello dell'oggetto al momento della consegna.

d) LAVATURA DI BIANCHERIA

Art. 247 - Ritiro e consegna a domicilio

Per gli indumenti da lavare ritirati a domicilio dall'incaricato della lavanderia, il committente deve unire al sacchetto la nota dei capi che consegna e che vengono contestualmente controllati.

Per le consegne di una certa entità, effettuate da alberghi, convitti, ecc. il committente può

chiedere il controllo in sua presenza dei capi consegnati ad esigere una copia della distinta, firmata in segno di ricevuta.

Il ritiro degli indumenti a domicilio del committente, salvo patti diversi, ha luogo settimanalmente. La consegna della biancheria lavata è eseguita a domicilio del committente, settimanalmente o come diversamente pattuito.

Art. 248 - Reclami

I reclami da parte del committente devono essere fatti non oltre i sette giorni dalla riconsegna, ma, se il committente esegue la verifica dei capi all'atto della riconsegna, il reclamo deve essere fatto immediatamente.

Art. 249 - Responsabilità e risarcimento danni

Le lavanderie rispondono per tutti i deterioramenti non derivanti dall'usura e per le perdite, in ragione del 100% del valore effettivo ed attuale dei capi smarriti o deteriorati. Il valore da calcolare è quello dell'oggetto al momento della consegna.

Art. 250 - Smarrimento di oggetti

Gli oggetti mancanti alla riconsegna si considerano smarriti dopo un mese dalla data della loro consegna alla lavanderia.

CAP. 2 - USI MARITTIMI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 3 - USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 4 - USI NEI TRASPORTI AEREI

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 5 - USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non è stata accertata l'esistenza di usi.

CAP. 6 - USI NELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

a) CACCIA

Art. 251 - Forme di caccia

L'attività venatoria tradizionalmente esercitata in tutta la provincia di Perugia è la caccia che comprende la ricerca è l'uccisione della selvaggina mediante armi da fuoco e che può essere: vagante, all'aspetto, fissa ed in battuta.

Non è praticata la caccia con i falchi, con i cani da corsa e con i furetti.

Art. 252 - Luoghi di caccia

La caccia viene generalmente esercitata in terreni liberi, con esclusione di quelli costituiti in bandite o riserve, nonché di quelli recintati nei modi previsti dalle leggi sulla caccia.

Art. 253 - Zone e distanze di rispetto

Nell'esercizio della caccia vagante od all'aspetto, si osservano le seguenti norme di rispetto:

— per la caccia vagante in aree delimitate, siano esse campi, prati, vallette e colline, quando in dette aree si trova un cacciatore, non è corretto entrarvi con l'intento di cacciare, se non si è invitati dal primo cacciatore;

— per la caccia vagante in aree aperte, siano esse in pianura che in collina, già battute da altri cacciatori (non più di quattro), è consentito di praticare la caccia solo nelle fasce di terreno risultanti libere e distanti, in linea d'aria dal cacciatore più vicino, almeno settanta metri; in tal caso, il nuovo venuto dovrà osservare una direttrice di marcia non interferente con quella dei vicini cacciatori;

— per la caccia delle allodole o « taragnole » con lo « zimbello » ad « azzico » od apparecchio meccanico sostitutivo, il cacciatore usa appostarsi ad una distanza di duecento (200) metri dai colleghi che lo hanno preceduto, essendo riconosciuta, ad ogni postazione del genere, una zona di pertinenza di cento (100) metri di raggio;

— per la caccia con appostamenti occasionali o temporanei, ossia nei « ripassi » o « rientri », o nella caccia con i richiami (a bocca od a mano) dal verso (per i tordi, merli, allodole o « taragnole », tortore, ecc.), come in tutte quelle altre forme dove il cacciatore si apposta temporaneamente in attesa del selvatico, si osserva di norma il rispetto di almeno cento (100) metri in linea d'aria. In tale occasione è buona regola, inoltre, non disturbare i cacciatori che si trovano nella zona con rumori od altro, o lasciando liberi i cani.

Art. 254 - Diritto alla selvaggina

Nei terreni liberi, la selvaggina appartiene al cacciatore che la uccide o la cattura. Comunque, in merito, si rispettano le seguenti regole:

— quando il selvatico è stato fatto levare, frullare, da un cacciatore in assetto di caccia, che non gli può sparare perché impedito, se l'animale stesso si

rimette nelle immediate vicinanze, si lascia a disposizione del cacciatore medesimo;

— se l'animale invece, è stato sbagliato (spadellato) è preda di colui che lo uccide anche se ciò avviene nelle immediate vicinanze;

— se l'animale è stato ferito e viene successivamente abbattuto da un altro cacciatore, la preda spetta a colui che l'ha colpito per primo, mentre l'abbattitore ha diritto alla restituzione delle cartucce sparate;

— se un animale, seguito da un cacciatore, si « rimette », è scorrettezza grave intromettersi nella ricerca;

— se uno o più selvatici sono sotto « punta » del cane e sono da questi braccati, nessuno può avvicinarsi se non invitato dal padrone del cane; nel caso che gli animali fatti frullare dal cane sotto punta sono numerosi ed altri cacciatori, estranei, intervengono conseguentemente, alla sparatoria, si usa dividere, con il padrone del cane, le prede uccise, dietro restituzione di una cartuccia per capo;

— se una lepre è braccata da un cane, nessuno può sparargli; se per caso la lepre viene uccisa, essa è di pertinenza del proprietario del cane, il quale rimborsa all'uccisore le cartucce impiegate; se una lepre braccata viene poi abbandonata dal

segugio, è preda di colui che gli spara per primo.

b) PESCA

Art. 255 - La pesca nel lago Trasimeno

L'esercizio della pesca nel Lago Trasimeno è regolato dalla legge 23 dicembre 1917, n. 2043, e dal relativo regolamento, dalla legge 13 giugno 1964, n. 476, dal D.P.R. 15 febbraio 1972, n. 11, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché dagli usi compresi nel successivo articolo.

Strumento essenziale per l'esercizio della pesca nel Lago Trasimeno è la barca tipica nel disegno e nella forma che si tramandano nel tempo. E' realizzata in legno di acero, faggio o pino, più raramente in mogano, con costolature di olivo ed attualmente in resine plastiche. Il fondo è piatto, la prua (« becco ») è sollevata e affilata, la poppa (« culaccio ») è mozza. La lunghezza è in media di m. 5,20, la larghezza nel punto massimo (« uscio ») è di m. 1,10 e l'altezza delle sponde è di cm. 50. La barca è provvista di due « caviglioni » ai quali, mediante cerchi di corda attorcigliata (« rocci »), sono vincolati i remi, pure di legno, costituiti da due parti: la superiore (« stilo ») lunga per lo più m. 2, e l'inferiore (« pala ») lunga in media m. 1,50 e larga generalmente cm. 15. Nella barca del pescatore figu-

ra un caratteristico attrezzo a forma di mestolo allungato, con maniglia, denominato « santanacchio » che serve a versar via l'acqua raccoltasi sul fondo.

Altro remo più piccolo è la « paitella » specie di pagaia che si manovra da prua o da poppa. Viene adoperata per piccoli spostamenti intorno a ciuffi di canne o nei « cainoni » - corridoi d'acqua tra le canne palustri -; ogni colpo di « paitella » viene chiamato « posta ».

Ogni barca infine è dotata del « ferro » una roncola in cima ad una lunga asta che serve per tagliare le canne, ed il « ferretto » per la messa a dimora delle « arelle » per la pesca delle anguille.

Art. 256 - Sistemi di pesca attualmente praticati

Ai vecchi sistemi di pesca non più in uso da molti anni come la « pesca nave », il « gorro » e il « giacchio » sono subentrati i seguenti:

a) **pesca con altana.** L'altana è una rete verticale lunga circa m. 25 con piombi e sostenuta da galleggianti. La quantità della zavorra e dei galleggianti varia a seconda che si debba fare la pesca a fondo o a « galla ». L'altana si diversifica per l'altezza e per la maglia della rete a seconda della specie di pesce che si intende catturare per cui è uso chiamare l'altana come segue:

— rete da tinca, da persico (reale) da cefalo e da luccio (altana);

— rete da carpa e da luccio (altana da carpe);

— rete da latterino (altanella).

b) **pesca con tofone.** Il tofone è un attrezzo di pesca a forma conica costituito da una rete sostenuta da cerchi di plastica o altro. La « bocca » del tofone può avere un diametro di circa due metri. Il tofone ha in genere nel suo interno tre « inganni » o « fuselli », così i pescatori chiamano il sistema di trappole all'interno dello stesso. Il pesce una volta entrato nella « bocca » del tofone trova il primo « inganno » che è costituito da un cono aperto sul fondo che si introduce a sua volta in un altro «inganno» della stessa forma e così via fino alla « coda » o « sacca » del tofone raggiunta la quale il pesce non può tornare indietro. Per guidare il pesce alla « bocca » del tofone da questa si diparte una rete detta « guida ». Con lo stesso scopo dalla « bocca » del tofone si dipartono a destra ed a sinistra due reti facenti parte del corpo del tofone stesso, dette « ali ». Il tofone è sorretto da pali infissi sul fondo del lago ed è disposto in posizione orizzontale. Attrezzi simili al tofone sono il « tofo » e il « tofo d'arella » che hanno la stessa forma del « tofone » ma dimensioni più piccole.

c) **pesca con file.** Questo sistema di pesca viene usato prevalentemente per la pesca alle anguille. Esso è costituito da un filo di « tortiglia » lungo varie centinaia di metri sul quale, a distanza media di 3 o 4 metri sono ancorati altri spezzoni dello stesso filo, denominati « bracci » della lunghezza di m. 2 circa, che terminano con un amo. La lunghezza del braccio, il numero degli ami e l'innesco variano a seconda delle dimensioni delle anguille che si intendono catturare (ceriole, anguille medie o capitoni), dal periodo in cui tale sistema di pesca viene praticata e dalle zone di lago. Perché il sistema sia efficace per la cattura delle anguille, gli ami vengono innescati (« ingamberatura » così chiamata dai pescatori tale operazione) con gamberi, tinchette, laschette, piccoli persici e lombrici. La pesca con le « file » viene effettuata nel periodo primavera-autunno.

d) **pesca con bertovello o martavello.** L'attrezzo usato è della stessa forma del tofone ma di dimensioni inferiori con un'« inganno » (talvolta anche due) lungo circa m. 1,50 e con il diametro della « bocca » di cm. 80 circa.

e) **pesca con tremaglio o tramaglio.** Il tremaglio o tramaglio è una rete verticale lunga m. 25, formato da tre strati di rete. Le

due reti esterne hanno la maglia più larga che i pescatori chiamano « chiaro ». Tale rete viene usata soprattutto per la pesca con la « bottata ». La « bottata » è il tipo di pesca usata quasi esclusivamente per la cattura della carpa, della tinca e della lasca. Per la « bottata » si usano generalmente tre tramegli disposti a semicerchio che formano complessivamente una lunghezza di m. 75 circa. Il pesce viene sospinto verso la rete producendo rumore, « busso », con un palo od altro sul fondo ed ai lati della barca.

f) **pesca con arella o chiavarino.** L'arella insieme al chiavarino, è uno sbarramento, fatto di una parete intessuta di canna, che va dalla sponda verso l'alto lago verticalmente alla sponda stessa. Lo sbarramento può portare lateralmente altri sbarramenti, di minore lunghezza dette « ali ». Lungo lo sbarramento principale e lungo quelli laterali vengono collocate le varie trappole per la cattura del pesce quali « tofoni », « tofi » e « bertovelli ». Il pesce che in determinati periodi tende a percorrere la riva ed a dirigersi verso questa, trova lo sbarramento e, percorrendolo nella sua lunghezza, incappa nelle trappole disposte lungo lo stesso.

La differenza fra l'« arella » e « chiavarino » consiste unicamente nella diversa lunghezza

del braccio principale, notevolmente più corto nel « chiavarino », e nella forma delle ali che sono rettilinee nella « arella » ed a riccio nel « chiavarino » (forma che ricorda la impugnatura a doppio riccio delle antiche chiavi, da cui il nome).

Strumento complementare ai sopracitati sistemi di pesca è la « casticiola », reticella sostenuta da un telaio di ferro o di plastica, quadrato, ovale o rotondo, assicurato all'estremità di un palo. Il tipo con rete a maglia larga serve per piccole operazioni di pesca, per trarre a bordo i pesci dalle reti e per trasferire i pesci vivi in stabulazioni da una vasca all'altra. Il tipo con maglia più stretta, che taluni chiamano anche « retino », serve prevalentemente per la cattura del « gamberetto » e di altra fauna da utilizzare come esca.

Art. 257 - Altri termini

Oltre ai termini specifici citati nei precedenti articoli i pescatori del Lago Trasimeno adoperano i seguenti:

— ARELLE - CHIAVARINI - PORTI: sono così chiamati i diritti esclusivi di pesca a favore di privati, sono regolati dalla legge 23-12-1917, n. 2043 e risultano elencati in apposito registro presso il Consorzio Pesca ed Acquicoltura del Trasimeno, il cosiddetto « vacchettone ». Non

hanno nulla a che fare con l'arella e il chiavarino di cui sopra. I primi sono sistemi di pesca, i secondi sono luoghi di pesca dove può essere « impiantato » il sistema di pesca con arella e chiavarino.

I concessionari dei diritti esclusivi di pesca: arelle - chiavarini e porti pagano al Consorzio Pesca ed Acquicoltura del Trasimeno una tassa proporzionale alla grandezza. E' uso fissare l'ammontare della tassa in kg. di anguille per ogni concessione e questa può essere corrisposta in natura o in denaro per un ammontare calcolato in base al prezzo delle anguille spuntato a Natale e Pasqua.

— BOZZA: tratto di lago delimitato da segni naturali ove il pescatore di mestiere ha diritto di pescare, per consuetudine per 30 metri circa da riva verso il largo ove esistono canne e per 60 metri dove queste non esistono.

La concessione delle bozze avviene tramite asta pubblica tra i pescatori di mestiere delle singole « poste ».

— POSTA: si usa ancora questo termine per definire un territorio che è poi lo stesso delle antiche poste gabellarie, dove risiedeva il ministro gabelliere che imponeva la gabella ai pescatori sul pesce pescato.

Le poste gabellarie, 7 in tutto il lago, erano le seguenti: S. Feliciano - Torricella - Castiglione del Lago - Frusta (S. Arcangelo) - Monte del Lago - Passignano - Borghetto.

I pescatori con le loro barche erano obbligati ad approdare in tali luoghi.

Il termine è rimasto ovviamente come consuetudine solo per l'indicazione di un certo territorio.

— LISTRO: è il sistema di orientamento usato dai pescatori per ritrovare le zone di pesca, cioè i punti esatti ove giacciono « reti - file e tofoni ». Il listro è un vero e proprio sistema di coordinate, date dalla intersezione di due linee immaginarie,

determinate ciascuna da due punti fissi del paesaggio. In questo punto di convergenza ideale giace il segnale, lasciato dal pescatore, un sughero, una canna legata per mezzo di un filo ad un sasso in fondo al lago. Il listro si comincia a « prendere » quando si vanno a tendere le reti, allorché si parte dalla riva: si sceglie per esempio un pioppo prossimo al lago e dietro al pioppo, una torre, un campanile o una casa colonica molto più lontani. La barca avanza sul lago e da poppa si deve sempre mantenere l'allineamento dei due punti scelti. Giunti alla zona di pesca si scelgono altri due punti « terrestri », sempre allineati, o a destra o a sinistra, Il punto di incontro di queste due rette è quello che i pescatori chiamano listro.

TITOLO VIII

Leasing

TITOLO VIII

Leasing

CAP. 1 - LEASING MOBILIARE Art. 259 - Scelta del fornitore

Il conduttore sceglie il fornitore e negozia con lui il tipo, le caratteristiche del bene nonché il prezzo e le modalità di fornitura.

Art. 258 - Definizione

Si suole denominare « leasing mobiliare », comunemente detto locazione finanziaria mobiliare, il contratto con il quale un soggetto, detto « locatore » si obbliga a mettere a disposizione di un altro soggetto, detto « locatario o conduttore » per un dato tempo, un bene mobile verso un corrispettivo a scadenze periodiche, determinato in relazione al valore del bene, alla durata del contratto e ad altri elementi; detto bene è acquistato o fatto costruire dal locatore su scelta ed indicazione del conduttore con facoltà per quest'ultimo di acquisirne la proprietà, alla scadenza del periodo del contratto, dietro versamento di un importo prestabilito.

I rischi dipendenti dalla scelta del fornitore, compresi anche quelli derivanti dall'eventuale versamento di acconti da parte del locatore, sono a carico del conduttore.

Art. 260 - Forma del contratto

Il contratto di leasing si fa per scrittura privata.

Art. 261 - Ordinazione del bene

Il locatore sulla base delle indicazioni scritte dal conduttore circa le sue precorse intese col fornitore ordina a quest'ultimo il bene e pattuisce con il fornitore che le garanzie che gli spettano quale acquirente del bene ed anche in conseguenza della

vendita, siano operanti anche a favore dell'utilizzatore che pertanto, potrà farle valere direttamente contro il fornitore.

Dal momento dell'ordinazione, ogni rischio connesso con il bene è a carico del conduttore.

Art. 262 - Consegna

Il bene viene consegnato direttamente dal fornitore al conduttore.

Art. 263 - Versamento del corrispettivo

Il versamento del corrispettivo viene effettuato al domicilio del locatore e non può essere sospeso a motivo di contestazioni sul bene, o per il verificarsi di eventi concernenti lo stesso.

Art. 264 - Assicurazione

Per tutta la durata del contratto il bene deve essere assicurato, a spese del conduttore con apposita polizza vincolata a favore del locatore, che copre i rischi di responsabilità civile nonché quelli di perimento totale o parziale del bene derivanti da qualsiasi evento assicurabile.

Art. 265 - Uso del bene e sua identificazione

Il conduttore usa il bene curandone a proprie spese anche

la manutenzione straordinaria senza mutarne l'utilizzazione e l'ubicazione se non con il consenso del locatore.

Il conduttore deve ottemperare (sostenendone gli oneri) a tutte le relative disposizioni di legge e di regolamento ed inoltre deve ottenere e rinnovare le prescritte licenze e autorizzazioni.

E' in facoltà del locatore di verificare lo stato del bene. Il conduttore deve apporre e mantenere sul bene una targa fornita dal locatore attestante che il bene è di proprietà di quest'ultimo e che è utilizzato in forza di un contratto di leasing.

Art. 266 - Divieto di cessione e vincoli

Il conduttore non può cedere in uso il bene senza il consenso scritto del locatore, non può mai vincolarlo ed ha l'obbligo di avvertire il locatore nel caso che terzi pretendano di avere diritti sul bene stesso.

Art. 267 - Facoltà di scelta al termine del contratto

Alla scadenza del contratto il conduttore ha la facoltà di:

- 1) restituire il bene al locatore;
- 2) acquistare il bene previo versamento del prezzo prestabilito;

3) stipulare con il locatore un nuovo contratto di leasing a canoni ridotti.

La scelta deve essere comunicata al locatore con congruo preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

**Art. 268 - Inadempimento -
Clausola risolutiva
espressa.**

Le parti stabiliscono i casi in cui il mancato o ritardato adempimento, sia pure parziale delle obbligazioni a carico del conduttore, dà facoltà al locatore di ritenere risolto il contratto.

In tal caso il conduttore oltre a restituire il bene oggetto del leasing è tenuto al risarcimento del danno.

2.

**TABELLA RIASSUNTIVA
DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE**

2 - TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE

Le provvigioni ai mediatori, sono dovute, secondo l'uso vigente nella provincia di Perugia, come segue (1):

bestiame da vita:

— tori da riproduzione	da L. 10.000 a L. 20.000	per capo	} da corrispondersi per intero da ciascuna delle parti contraenti.
— buoi e vacche da lavoro (pariglia)	» » 7.500 » » 10.000		
— vacche e mucche da latte	» » 5.000 » » 7.500	per capo	
— giovenche e giovenchi	» » 5.000 » » 7.500	» »	
— vitelle e vitelli	» » 3.000 » » 5.000	» »	
— muli	» » 10.000 » » 15.000	» »	
— asini	» » 5.000 » » 10.000	» »	
— cavalli	» » 10.000 » » 15.000	» »	
— arieti	» » 7.500 » » 10.000	» »	
— agnelli e pecore	» » 1.000 » » 2.000	» »	
— verri	» » 7.500 » » 10.000	» »	
— scrofe	» » 3.500 » » 5.000	» »	
— suini da ingrasso e lattonzoli	» » 500 » » 1.000	» »	
bestiame da macello:			
— torelli e vacche	da L. 2.500 a L. 6.000	per capo	
— vitelli da latte	» » 3.000 » » 6.000	» »	
— suini, asini, cavalli e puledri	» » 2.500 » » 5.000	» »	
— agnelli, pecore e castrati	» » 1.000 » » 3.000	» »	
— suini	» » 1.000 » » 3.000	» »	

prodotti agricoli:

cereali e sottoprodotti: L. 35 a quintale (2)

— uva	1%	} sul valore globale della merce da corrispondersi dalla parte che ha richiesto la mediazione. Se la mediazione è stata richiesta da ambo le parti ciascuna corrisponderà per intero la percentuale indicata.
— mosto	1%	
— vino	1%	
— olio di oliva	1%	
— olive	1%	
— sansà di oliva	2%	
— fieno	1,50%	
— paglia	2%	
— stramaglio	2%	
— semi da prato	0,50%	

(1) Tali provvigioni sono decrescenti in misura proporzionale al numero dei capi contrattati.

(2) Tale provvigione è soggetta a diminuzione in misura proporzionale alla quantità della merce contrattata. In tal caso si usa convenire preventivamente l'ammontare della provvigione stessa.

combustibili:

— carbone vegetale	0,50%	}	sul valore globale della merce, da corrispondersi dalla parte che ha richiesto la mediazione. Se la mediazione è stata richiesta da ambo le parti, ciascuna corrisponderà per intero la percentuale indicata.
— legna da ardere	0,50%		

legname da lavoro e da costruzione:

— traverse	1%	}	sul valore globale della merce, da corrispondersi dalla parte che ha richiesto la mediazione. Se la mediazione è stata richiesta da ambo le parti, ciascuna corrisponderà per intero la percentuale indicata.

beni immobili:

- compra vendita di beni immobili urbani e rustici: 3% sul prezzo;
- locazione di terreni: 1% sull'ammontare delle corrisposte annue rapportate all'intero periodo dell'affitto e fino ad un massimo di nove anni;
- locazione di case, negozi ed uffici: la prima mensilità del canone di affitto del primo anno;
- camere mobiliate: 10% sul canone di affitto del primo mese;
- mutui: sull'ammontare della somma mutuata: 0,50%;
- case, ville e appartamenti mobiliati: la prima mensilità del canone di affitto; per le locazioni con durata inferiore ad un anno, la provvigione viene proporzionalmente ridotta;
- compra-vendita di veicoli usati: 4% sul prezzo;
- compra-vendita esercizi commerciali: 5% compresi i servizi vari di valutazione di parte.

da corrispondersi dalla parte che ha richiesto la mediazione. Se la mediazione è stata richiesta o preventivamente accettata da ambo le parti, ciascuna corrisponderà per intero la percentuale indicata.

INDICE DELLE MATERIE

INDICE DELLE MATERIE

PREFAZIONE	Pag. 5
TITOLO I - USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE	
Cap. 1 - Qualifiche (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 9
» 2 - Denominazioni (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 9
» 3 - Clausole principali	» 9
» 4 - Mediazioni in genere	» 11
» 5 - Provvigioni e sconti	» 12
» 6 - Termini di consegna delle merci	» 12
» 7 - Contratti in Borsa merci	» 14
TITOLO II - COMUNIONI TACITE FAMILIARI	
Cap. 1 - Generalità (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 19
» 2 - Organizzazione (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 19
» 3 - Patrimonio e sua divisione	» 19
» 4 - Diritti e doveri dei partecipanti	» 22
» 5 - Recesso scioglimento ed allontanamento (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 25
» 6 - Divisione del patrimonio nelle altre comunioni tacite familiari	» 25

TITOLO III - COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Cap. 1 - Compravendita di immobili urbani	Pag. 29
» 2 - Locazione di immobili urbani	» 31
» 3 - Locazione di camere mobiliate	» 32

TITOLO IV - COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Cap. 1 - Compravendita di fondi rustici	» 37
» 2 - Affitto di fondi rustici	» 37
» 3 - Conduzione a mezzadria	» 37
» 4 - Conduzione a colonia parziaria e soccida	» 39
» 5 - Conduzione a colonia miglioritaria (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 39
» 6 - Conduzione in enfiteusi (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 39
» 7 - Altre forme di conduzione (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 39

TITOLO V - COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Cap. 1 - Prodotti della zootecnia:	
a) bovini da vita, da latte da macello	» 43
b) equini	» 43
c) suini	» 43
d) ovini e caprini	» 43
e) animali da cortile	» 48
f) uova	» 49
» 2 - Prodotti dell'agricoltura:	
a) frumento	» 49
b) granturco	» 49

c) riso	Pag. 49
d) cereali minori	» 49
e) patate	» 52
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
f) ortaggi	» 52
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
g) uva e mostro	» 52
h) oliva	» 53
i) agrumi	» 54
l) frutta fresca	» 54
m) frutta secca	» 56
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
n) erbe sementi e foraggi	» 56
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
o) fiori e piante-ornamentali	» 56
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
p) piante da vivaio e da trapianto	» 56
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
q) piante officinali e coloniali	» 57
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
r) droghe e spezie	» 57
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	

Cap. 3 - Prodotti della silvicoltura:

a) legna da ardere	» 57
b) carbone vegetale	» 58
c) legname da opera o rozzo	» 59
d) sughero	» 60
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
e) alberi in piedi	» 60
f) passoni	» 61

» 4 - Prodotti della caccia e della pesca	
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 62

Cap. 5 - Prodotti delle industrie estrattive:

a) minerali metalliferi	Pag. 62
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
b) minerali non metalliferi-materiali lapidei	» 62

» 6 - Prodotti dalle industrie alimentari:

a) riso brillato	» 63
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
b) farina, semola e sottoprodotti della macina- zione	» 63
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
c) paste	» 63
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
d) prodotti della panetteria	» 63
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
e) prodotti dolciari	» 63
f) carni fresche,congelate, preparate e fratta- glie	» 64
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
g) pesci preparati	» 64
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
h) prodotti surgelati	» 64
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
i) conserve alimentari	» 65
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
l) latte e derivati	» 65
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
m) olio di oliva	» 65
n) oli e grassi vegetali per usi alimentari e industriali	» 66
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	

o) oli e grassi animali per usi alimentari e industriali	Pag. 66
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
p) pelli grezze e residui della macellazione	» 66
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
q) vini	» 66
r) alcool e liquori	» 68
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
s) birra	» 68
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
t) acque minerali gassose e ghiaccio	» 68
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
Cap. 7 - Prodotti dell'industria del tabacco	» 68
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
» 8 - Prodotti dell'industria delle pelli	» 68
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
» 9 - Prodotti delle industrie tessili	» 69
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
» 10 - Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento	» 69
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
» 11 - Prodotti delle industrie del legno	» 69
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
» 12 - Prodotti delle industrie della carta, poligrafiche e fotocinematografiche	» 69
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
» 13 - Prodotti delle industrie metallurgiche	» 69
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
» 14 - Prodotti delle industrie meccaniche	» 69
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
» 15 - Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	» 69
(non è stata accertata l'esistenza di usi)	
» 16 - Prodotti delle industrie chimiche	» 69

Cap. 17 - Prodotti delle industrie della gomma elastica (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 69
» 18 - Prodotti delle industrie varie (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 69

TITOLO VI - CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Cap. 1 - Usi bancari	Pag. 73
» 2 - Usi delle assicurazioni (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 76
» 3 - Usi delle Borse valori (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 76

TITOLO VII - ALTRI USI

Cap. 1 - Prestazioni varie d'opera e di servizi:	
a) impiego privato	» 79
b) prestazioni periziali	» 79
c) lavanderie e stirerie	» 80
d) lavatura di biancheria	» 81
» 2 - Usi marittimi (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 82
» 3 - Usi nei trasporti terrestri (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 82
» 4 - Usi nei trasporti aerei (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 82
» 5 - Usi nella cinematografia (non è stata accertata l'esistenza di usi)	» 82
» 6 - Usi nell'esercizio della caccia e della pesca:	
a) caccia	» 82
b) pesca	» 84

TITOLO VIII - LEASING

Cap. 1 - Leasing mobiliare Pag. 91

APPENDICE:

2 - Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione 153